Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0135

Discarico 2024: Procura europea

1. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Procura europea per l'esercizio 2024 (2025/2155(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi della Procura europea relativi all'esercizio 2024,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie[1],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[2], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 2 marzo 2026 sul discarico da dare alla Procura europea per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (05749/2026 – C10-0047/2026),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.

1 GU C, C/2025/5734, 30.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5734/oj.

2 GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[3], in particolare l'articolo 70,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[4], in particolare l'articolo 70,

– visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")[5], in particolare l'articolo 94,

– visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], in particolare l'articolo 105,

– visti l'articolo 102 e l'allegato V del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0050/2026),

1. concede il discarico alla direttrice amministrativa della Procura europea per l'esecuzione del bilancio della Procura europea per l'esercizio 2024;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante alla direttrice amministrativa della Procura europea, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

3 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
4 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
5 GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj.
6 GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj.

2. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sulla chiusura dei conti della Procura europea per l'esercizio 2024 (2025/2155(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi della Procura europea relativi all'esercizio 2024,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie[1],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[2], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 2 marzo 2026 sul discarico da dare alla Procura europea per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (05749/2026 – C10-0047/2026),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[3], in particolare l'articolo 70,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[4], in particolare l'articolo 70,

– visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata

1 GU C, C/2025/5734, 30.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5734/oj.
2 GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.
3 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
4 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")[5], in particolare l'articolo 94,

– visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], in particolare l'articolo 105,

– visti l'articolo 102 e l'allegato V del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0050/2026),

1. approva la chiusura dei conti della Procura europea relativi all'esercizio 2024;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione alla direttrice amministrativa della Procura europea, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

5 GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj.

6 GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj.

3. Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Procura europea per l'esercizio 2024 (2025/2155(DEC))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Procura europea per l'esercizio 2024,

– visti l'articolo 102 e l'allegato V del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0050/2026),

A. considerando che la Procura europea (EPPO) è la procura indipendente dell'Unione, incaricata di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e di portare in giudizio gli autori e i complici dei reati previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] (reati PIF) e indicati dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio[2];

B. considerando che la competenza dell'EPPO contempla diversi tipi di frode, tra cui le frodi transfrontaliere in materia di IVA che comportano danni superiori a 10 milioni di EUR, il riciclaggio di denaro, la corruzione e altri reati rispetto ai quali l'EPPO esercita le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali competenti degli Stati membri partecipanti, fino alla conclusione del caso;

C. considerando che l'EPPO è una delle componenti dell'architettura antifrode dell'Unione e che, in quanto tale, le sue azioni sono coordinate e complementari a quelle delle altre componenti di detta architettura, nell'intento di conseguire un coordinamento ottimizzato ed efficiente che migliori l'efficacia complessiva dell'architettura;

D. considerando che l'EPPO è radicata nei sistemi giudiziari nazionali degli Stati membri partecipanti e ha competenza prioritaria nell'indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, mentre altre organizzazioni quali l'Agenzia dell'Unione

1 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).

2 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) non dispongono dei poteri necessari per svolgere le indagini e perseguire i reati;

E. considerando che gli atti processuali dell'EPPO sono soggetti a controllo giurisdizionale da parte dei tribunali nazionali in linea con il diritto nazionale e che la Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia"), mediante pronuncia pregiudiziale o controllo giurisdizionale, garantisce un'applicazione coerente del diritto dell'Unione, in particolare l'interpretazione uniforme del regolamento (UE) 2017/1939 e della direttiva (UE) 2017/1371;

F. considerando che l'EPPO è composta da un livello centrale, con sede a Lussemburgo, costituito dal procuratore capo europeo, da 24 procuratori europei (uno per Stato membro partecipante a seguito dell'adesione della Polonia e della Svezia all'EPPO, avvenuta rispettivamente il 20 marzo e il 19 luglio 2024) e dal direttore amministrativo, nonché da un livello decentrato nazionale costituito dai procuratori europei delegati nei 24 Stati membri partecipanti;

G. considerando che, a livello centrale, il procuratore capo europeo e i 24 procuratori europei costituiscono il collegio dell'EPPO ("collegio") e sono assegnati alle 15 camere permanenti, con il compito di supervisionare le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati a livello nazionale, i quali operano in totale indipendenza rispetto alle autorità nazionali;

H. considerando che, a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/1939, il direttore amministrativo dell'EPPO, agendo in qualità di ordinatore della stessa, esegue il bilancio dell'EPPO sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio e trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione;

I. considerando che, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, delle regole finanziarie applicabili all'EPPO, il contabile della Commissione svolge anche le funzioni di contabile dell'EPPO ed è responsabile della preparazione dei conti annuali, che vengono consolidati con quelli dell'Unione;

J. considerando che, nel quadro attuale, i conti annuali definitivi sono esaminati dalla Corte dei Conti ("Corte") e che compete al Consiglio raccomandare e al Parlamento europeo decidere se concedere il discarico al direttore amministrativo dell'EPPO per l'esecuzione del bilancio per un dato esercizio finanziario;

K. considerando che il controllo sulla gestione delle risorse dell'EPPO e delle relative spese non può prescindere dall'esame delle attività operative, inclusi i metodi della loro esecuzione, le loro conseguenze

e il loro impatto e dovrebbe tenere conto delle peculiarità delle azioni penali e investigative attraverso una valutazione continua volta a garantire che le risorse rimangano sufficienti e siano spese in modo efficiente per assicurare il successo operativo;

L. considerando che l'EPPO opera in modo autonomo nell'esecuzione del suo bilancio soltanto dal 24 giugno 2021 e che ha avviato le sue attività operative il 1º giugno 2021, il che costituisce anche il *dies a quo* per il periodo di cinque anni, di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) 2017/1939, alla conclusione del quale la Commissione dovrà presentare al Parlamento, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione di valutazione dell'attuazione e dell'impatto di tale regolamento, nonché dell'efficacia e dell'efficienza dell'EPPO e delle sue pratiche di lavoro, corredata delle sue conclusioni;

M. considerando che l'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 prevede che la Commissione sia tenuta a presentare proposte legislative al Parlamento e al Consiglio se ritiene che sia necessario avere norme aggiuntive o più dettagliate per la costituzione dell'EPPO, per le sue funzioni o per la procedura applicabile alle sue attività, tra cui le indagini transfrontaliere;

N. considerando che qualsiasi proposta di revisione del quadro normativo dell'EPPO formulata dalla Commissione può essere presentata solo dopo aver tenuto in debita considerazione le risoluzioni adottate dal Parlamento dalla data di avvio delle attività operative dell'EPPO e tenendo conto del ruolo dell'EPPO nell'architettura antifrode dell'Unione, la cui revisione è stata avviata dalla Commissione nel settembre 2025, a seguito degli inviti del Parlamento a procedere in tal senso;

1. accoglie con favore il parere positivo della Corte sull'affidabilità dei conti dell'EPPO per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2024 e sulla legalità e regolarità delle entrate e dei pagamenti alla base di detti conti;

2. riconosce l'importanza dell'EPPO per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e, in particolare, del bilancio dell'Unione; ricorda il forte sostegno offerto dal Parlamento all'istituzione dell'EPPO ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto dell'EPPO nelle indagini e nel perseguimento di reati quali la frode, la corruzione e le gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA; ribadisce il ruolo centrale dell'EPPO nella salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione e sottolinea che essa costituisce un elemento fondamentale del quadro antifrode dell'Unione e del più ampio sistema di governance basato sull'integrità, sulla responsabilità, sulla trasparenza e su una sana gestione finanziaria;

3. sottolinea il ruolo unico dell'EPPO nell'applicazione del diritto

dell'Unione in qualità di procura ed evidenzia che, a causa della sua natura, l'EPPO è tenuta a indagare su tutte le questioni di sua competenza, se portate alla sua attenzione; ricorda che, secondo la relazione annuale dell'EPPO, alla fine del 2024 l'EPPO ha trattato 6 547 segnalazioni di reati (il 56 % in più rispetto al 2023) e 2 666 indagini attive (circa il 38 % in più rispetto al 2023), con un danno stimato a 24,8 miliardi di EUR (19,27 miliardi di EUR nel 2023 e 14,1 miliardi di EUR nel 2022), e che i giudici hanno concesso provvedimenti di congelamento per un valore di 2,42 miliardi di EUR (rispetto a 1,5 miliardi di EUR nel 2023); sottolinea che le cifre in costante aumento confermano che le risorse dovrebbero essere allineate alle esigenze operative per rafforzare l'indipendenza dell'EPPO; invita la Commissione a stanziare tempestivamente le risorse necessarie affinché l'EPPO possa adempiere ai propri compiti e garantire progressi e la tempestiva conclusione delle indagini, compresa quella relativa all'acquisto dei vaccini contro la COVID-19 nell'Unione, iniziata nel 2022 e tuttora in corso in regime di riservatezza senza divulgazione pubblica di informazioni al fine di tutelare l'integrità dei procedimenti; ricorda che la trasparenza deve essere bilanciata con la presunzione di innocenza e il rispetto dei procedimenti giudiziari in corso; incoraggia l'EPPO a mantenere una comunicazione pubblica chiara ove giuridicamente ammissibile; sottolinea che le risorse umane e finanziarie assegnate all'EPPO per i casi di elevata complessità che hanno un notevole impatto di bilancio e reputazionale devono garantire il regolare svolgimento delle indagini e assicurare una comunicazione responsabile sul loro avanzamento e conclusione, nel pieno rispetto dei vincoli giuridici;

Gestione finanziaria e di bilancio

4. osserva che il bilancio definitivo complessivo assegnato all'EPPO per il 2024 era di 76 382 368 EUR, importo che rappresenta un aumento sostanziale rispetto ai 65,9 milioni di EUR stanziati nel 2023 e ai 51,2 milioni di EUR stanziati nel 2022;

5. sottolinea che il bilancio iniziale per il 2024 (pari a 71 888 321 EUR) approvato dall'autorità di bilancio dell'Unione era inferiore del 24 % rispetto a quello richiesto dall'EPPO nello stato di previsione delle entrate e delle spese per il 2024, anche se superiore del 9 % rispetto all'esercizio precedente; osserva che nel 2024 sono stati adottati due bilanci rettificativi e che, su richiesta dell'EPPO avanzata nel febbraio 2024, il bilancio è stato aumentato nel giugno dello stesso anno di 3 600 000 EUR, con risorse finanziarie e umane destinate a coprire l'aumento dei costi connessi all'adesione della Polonia e della Svezia all'EPPO; sottolinea che l'aumento ha dovuto coprire gli stipendi dei procuratori europei delegati supplementari da nominare in Polonia e Svezia e del personale da assumere nonché le relative spese operative, ma che una parte di tali fondi aggiuntivi è stata assegnata al personale della sede centrale per prepararsi al programma di autonomia informatica imposto dall'interruzione dei

servizi della Commissione nel settore informatico; osserva che nel novembre 2024 il secondo bilancio rettificativo ha aumentato il livello degli stanziamenti di 894 047 EUR, su proposta dell'autorità di bilancio dell'Unione, per far fronte all'elevato livello di indicizzazione delle retribuzioni nel 2024 e che, poiché l'EPPO aveva già stanziato parte del suo primo bilancio rettificativo per anticipare l'indicizzazione delle retribuzioni superiore alle previsioni, le risorse aggiuntive concesse sono state riassegnate alle spese relative alla sicurezza; ritiene che tale dipendenza ricorrente dai bilanci rettificativi evidenzi la necessità di un approccio di bilancio ex ante più realistico e di un dialogo più tempestivo e strutturato con l'EPPO durante la procedura annuale di bilancio;

6. osserva che nel 2024 sono stati adottati tre storni di bilancio a norma dell'articolo 26 delle regole finanziarie applicabili all'EPPO che consentono al procuratore capo europeo, su proposta del direttore amministrativo, di trasferire stanziamenti da un titolo all'altro fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio e da un capitolo all'altro o all'interno di ciascun capitolo senza limiti; rileva che il valore netto totale di tali storni è stato di 3,2 milioni di EUR a fronte di 1,2 milioni di EUR del 2023 e che tali storni si sono resi necessari per lo sviluppo del programma di autonomia informatica, la regolarizzazione dei servizi di protezione ravvicinata, come richiesto nell'ambito dell'accordo sul livello dei servizi con la direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione, e le modifiche nell'attualizzazione delle retribuzioni, al fine di tenere conto dell'indicizzazione superiore alle previsioni, che ha raggiunto il 7,2 % rispetto all'ipotesi di bilancio iniziale del 3,4 %;

7. riconosce che la stima di qualsiasi fabbisogno di bilancio connesso alle attività dell'EPPO rimane molto difficile a causa della peculiarità delle sue attività, legata al livello imprevedibile di individuazione delle frodi e all'ampia varietà dei suoi casi; è consapevole del fatto che l'EPPO non ha alcuna discrezionalità in materia di perseguimento penale e non ha alcuna influenza per quanto riguarda le risorse e i vincoli procedurali dei sistemi nazionali da cui dipende per le attività investigative; osserva che la mancanza di una correlazione fissa tra il numero delle indagini e i relativi costi ostacola altresì la previsione della spesa, ma ricorda che le risorse dell'Unione da proteggere sono in aumento e che la complessità del quadro normativo che ne disciplina l'impiego rende più difficili le indagini, non solo per quanto riguarda il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) e la sua modalità di attuazione senza precedenti, ma anche per l'elevato volume di spesa; ritiene che tale contesto suggerisca la necessità di un'assegnazione supplementare di risorse per finanziare le attività dell'EPPO e ribadisce la necessità che l'EPPO sia dotata di risorse sufficienti per adempiere adeguatamente al suo mandato; ritiene che tale imprevedibilità possa giustificare l'istituzione di un apposito meccanismo di bilancio di emergenza, fatta salva la necessità di un bilancio ex ante realistico che rispecchi

l'evoluzione del carico di lavoro, al fine di consentire all'EPPO di rispondere efficacemente ad aumenti improvvisi del carico di lavoro;

8. è consapevole che il 2024 è stato un anno difficile per l'EPPO, in quanto ha dovuto far fronte a un aumento del carico di lavoro nei 22 Stati membri partecipanti, gestire l'allargamento con l'adesione della Polonia e della Svezia e, contemporaneamente, conseguire l'autonomia informatica dalla Commissione; osserva che nel 2024 l'EPPO ha chiesto 45 posti nella tabella dell'organico per conseguire l'autonomia informatica e successivamente 37 posti in un bilancio rettificativo, ma che entrambe le richieste sono state respinte; osserva che, in particolare, la mancanza di risorse aggiuntive stanziate per il conseguimento dell'autonomia informatica ha comportato la necessità di reindirizzare verso il settore informatico membri del personale inizialmente destinati a sostenere le attività operative e di ricorrere a contraenti intra-muros; ritiene che rimanga essenziale assegnare fondi per garantire la piena autonomia informatica dell'EPPO e una forte cibersicurezza al fine di prevenire interruzioni operative; sottolinea che la continua dipendenza da contraenti esterni e il dirottamento del personale operativo verso compiti informatici, derivante dalla mancanza di posti nella tabella dell'organico per l'autonomia informatica, rischia di compromettere la capacità investigativa dell'EPPO e la resilienza istituzionale a lungo termine; invita l'autorità di bilancio a fornire un organico sostenibile e specifico per l'autonomia digitale dell'EPPO al fine di proteggere l'efficacia delle indagini e la cibersicurezza;

9. sottolinea che il tasso di esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 è stato del 98,5 %, rispetto all'indicatore di performance atteso del 95 % e in linea con gli anni precedenti (99,6 % nel 2023 e 98,1 % nel 2022); apprezza il fatto che, per il secondo anno consecutivo, l'EPPO non abbia restituito alcun fondo all'autorità di bilancio dell'Unione, dimostrando una solida capacità di assorbimento del bilancio concesso; sottolinea che, nel 2024, il tasso di esecuzione complessivo dei pagamenti ha raggiunto l'86,4 % del bilancio definitivo dell'EPPO, con un tempo medio di pagamento di 16,7 giorni grazie a un maggiore ricorso alla fatturazione elettronica, segnando un miglioramento rispetto agli anni precedenti (nel 2023 il tasso di esecuzione era dell'85,3 %, con un tempo medio di pagamento di 17 giorni, e nel 2022 del 76,6 %, con un tempo medio di pagamento di 23,8 giorni); osserva che la percentuale di pagamenti tardivi è rimasta stabile e molto bassa (0,85 % del numero totale di pagamenti nel 2024, rispetto allo 0,86 % nel 2023, o 1,09 % dell'importo totale dei pagamenti nel 2024, rispetto all'1,08 % nel 2023);

10. osserva che, in linea con gli anni precedenti e con la strategia che attribuisce priorità alle spese operative relative alle indagini, all'azione penale e alle misure di sicurezza, nel 2024 l'EPPO ha destinato il 44,6 % del suo bilancio alle attività operative (rispetto al 43 % nel 2023 e al 41 % nel 2022) e in tale contesto i principali

fattori di costo sono stati la retribuzione dei procuratori europei delegati, seguita dalle attività operative nel settore delle TIC (19 %), quali la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei fascicoli (CMS) dell'EPPO, e i servizi linguistici (10 %); rileva che il bilancio dell'EPPO è stato assorbito principalmente dalle spese relative agli agenti temporanei (33,6 %, 25 671 160 EUR, rispetto al 32,2 % nel 2023) e alle retribuzioni dei procuratori europei delegati (23,9 %, 18 252 391 EUR, rispetto al 22,1 % nel 2023), seguite dai costi per i servizi linguistici (4,6 %, 3 491 000 EUR, rispetto al 6,2 % nel 2023) e per gli hardware e i software operativi delle TIC (4,5 %, 3 426 711 EUR, rispetto al 5,5 % nel 2023);

11. osserva che nel 2024 è stata annunciata la partecipazione della Polonia e della Svezia e che il bilancio 2024 è stato solo parzialmente interessato, a causa della graduale assunzione di due procuratori europei e di una serie di procuratori europei delegati; rileva che l'aumento del 2024 approvato dall'autorità di bilancio dell'Unione ha consentito la creazione di 20 ulteriori posti presso la sede centrale e l'assunzione di ulteriori procuratori europei delegati in previsione della partecipazione della Polonia e della Svezia all'EPPO;

12. osserva che i costi per le missioni operative sono leggermente aumentati nel 2024, raggiungendo 1 292 000 EUR (rispetto ai 1 175 000 EUR del 2023 e ai 980 000 EUR del 2022) e hanno assorbito circa il 3,7 % degli stanziamenti operativi complessivi (34,1 milioni di EUR), ma in generale tale aumento risulta in linea con il crescente livello di intensità delle indagini e stabile in termini di valore; è consapevole che vi è stata una riduzione della spesa complessiva per i viaggi, che l'EPPO sta promuovendo l'uso delle videoconferenze come alternativa sicura ed efficace sotto il profilo dei costi alle missioni del personale e che la partecipazione alle riunioni online è la prassi standard per il coordinamento interno e gli scambi con le autorità degli Stati membri e i partner dell'Unione, ma che le missioni rimangono necessarie nei contesti operativi e giudiziari, per garantire un approccio coerente in tutti i dipartimenti dell'EPPO, per la formazione o per una maggiore consapevolezza dei portatori d'interesse;

13. ricorda che, a norma dell'articolo 107 del regolamento (UE) 2017/1939, i servizi di traduzione necessari per il funzionamento amministrativo dell'EPPO a livello centrale sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, ma che il carattere urgente delle questioni e l'ambito delle indagini consentono ai procuratori europei delegati di decidere in merito alle modalità di traduzione, conformemente al diritto nazionale applicabile; osserva che, nel 2024, i costi sostenuti per i servizi di traduzione e interpretazione sono scesi a 3 491 000 EUR, pari al 10 % degli stanziamenti operativi (rispetto a 4 086 500 EUR, pari al 14 %, nel 2023); osserva che l'88,8 % dei documenti del sistema di gestione dei fascicoli è stato tradotto automaticamente (8,8 % in più rispetto

all'indicatore di performance) e apprezza gli sforzi compiuti dall'EPPO per migliorare l'efficacia in termini di costi dei suoi servizi di traduzione;

14. osserva che nel 2024 l'EPPO ha pubblicato 15 bandi di gara aggiudicando nove contratti (quattro procedure sono state annullate) di cui due erano procedure aperte mentre 12 erano procedure negoziate; prende atto dell'uso intensivo dei contratti quadro dell'EPPO che ha portato, nel 2024, alla firma da parte dell'EPPO di 288 contratti specifici nell'ambito di contratti quadro esistenti (rispetto ai 234 del 2023), per un totale di oltre 13 milioni di EUR (rispetto agli 11 milioni di EUR del 2023), mentre nessun contratto è stato concluso mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; osserva che nel 2024 circa il 65 % dei contratti aggiudicati direttamente dall'EPPO è stato assegnato a PMI, di cui tutte tranne tre provenivano dallo stesso Stato membro; è consapevole del fatto che l'EPPO ha sviluppato la propria capacità di acquisto, ha gestito i propri contratti specifici nell'attuazione dei contratti quadro esistenti e ha continuato, parallelamente, a operare attraverso accordi sul livello dei servizi con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione e aderendo a contratti interistituzionali con diversi operatori del mercato; apprezza il fatto che, nel 2024, tutte le procedure di appalto e le attività di gestione dei contratti dell'EPPO siano state svolte utilizzando strumenti informatici digitali, il che è in linea con l'obiettivo dell'indicatore di performance; ricorda che il ricorso a contratti quadro interistituzionali consente di massimizzare le economie di scala, garantendo una sana gestione finanziaria da un lato e compensando la mancanza di risorse umane disponibili dall'altro;

15. apprezza la tendenza positiva del riporto di stanziamenti dal precedente esercizio (2023), pari a 9 392 990 EUR o al 14,2 % (rispetto a 10 969 680 EUR o al 24,4 % nel 2022), di cui il 96,9 % è stato utilizzato (rispetto all'84,8 % nel 2023 e al 90,8 % nel 2022) e solo il 3,1 % è stato annullato (rispetto al 15,2 % nel 2023 e al 9,2 % nel 2022); osserva che il riporto di stanziamenti di pagamento dal 2024 al 2025 era pari a 9 200 802 EUR, un importo relativamente stabile rispetto a quello di cui sopra dal 2023 al 2024; rileva che i riporti sono dovuti principalmente a stanziamenti impegnati verso la fine dell'esercizio per investimenti digitali operativi e a importi in sospeso relativi a contratti con fornitori esterni di servizi;

16. ribadisce che la scheda finanziaria legislativa del 2017 non è più adeguata allo scopo; sottolinea che l'attuale scheda finanziaria legislativa impedisce all'EPPO di effettuare una revisione intermedia del bilancio, obbligandola ad attendere la fine del processo di adozione del bilancio per avere chiarezza sul livello di risorse che può attuare nell'esercizio successivo; evidenzia che ciò limita la capacità dell'EPPO di anticipare le attività preparatorie per l'esecuzione del bilancio e, in particolare, incide sull'avvio tempestivo

delle assunzioni, ritardando il raggiungimento della piena occupazione e la capacità di assorbimento complessiva dell'EPPO e impedendo di fatto l'elaborazione di una strategia globale in materia di personale che non sia il risultato di negoziati di bilancio annuali; sottolinea che è fondamentale conseguire la massima flessibilità nello sviluppo di un modello organizzativo innovativo come l'EPPO; ritiene che la revisione della scheda finanziaria legislativa debba essere effettuata indipendentemente dalla modifica del mandato dell'EPPO, al più tardi nel quadro della revisione del regolamento (UE) 2017/1939 per la quale la Commissione ha avviato una valutazione;

17. apprezza il continuo rafforzamento della capacità amministrativa dell'EPPO, che sta progressivamente affrontando le carenze iniziali derivanti dal suo approccio volto a limitare le spese non operative ai servizi di sostegno di livello essenziale; sostiene che le risorse umane e di bilancio assegnate all'EPPO dovrebbero essere adeguate per consentire lo svolgimento efficiente ed efficace del suo mandato e la normale gestione delle relative procedure amministrative; ricorda che ulteriori finanziamenti e il rafforzamento dell'organico dell'EPPO sono fondamentali per consentire all'EPPO di combattere efficacemente i reati in materia di IVA, tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e difendere lo Stato di diritto, che sono priorità fondamentali dell'Unione; ribadisce il suo invito alla Commissione a rivedere il quadro di bilancio dell'EPPO in stretta cooperazione con l'EPPO al fine di trovare modi adeguati per sostenerla nel suo lavoro; ricorda che, nella lettera rettificativa n. 1/2022, la Commissione si è impegnata a presentare al Parlamento una valutazione dell'organico entro la fine del 2023 e che ciò è stato sottolineato al paragrafo 5 della risoluzione del Parlamento europeo del 25 aprile 2024 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2024 sul rafforzamento della Procura europea a seguito dell'adesione della Polonia e della prevista partecipazione della Svezia; si rammarica che la Commissione non abbia fornito tale valutazione né abbia consultato l'EPPO o comunicato con essa in merito alla valutazione dell'organico e deplora che la Commissione non abbia approvato le richieste dell'EPPO né abbia avviato un dialogo per una valutazione aggiornata delle esigenze reali; invita la Commissione a stanziare risorse aggiuntive giustificate dal numero crescente di casi complessi e sottolinea che esse non dovrebbero dipendere dalla revisione del regolamento (UE) 2017/1939 o del mandato dell'EPPO, ma piuttosto dall'importanza della lotta alla criminalità organizzata e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP);

18. ribadisce che le risorse umane e di bilancio assegnate all'EPPO rimangono strutturalmente insufficienti in vista del rapido aumento del suo carico di lavoro, in particolare per quanto concerne i casi legati al dispositivo per la ripresa e la resilienza e le frodi

transfrontaliere in materia di IVA, che danneggiano il mercato interno e la concorrenza leale; esorta la Commissione ad avviare un dialogo con l'EPPO al fine di presentare la valutazione dell'organico annunciata nella lettera rettificativa n. 1/2022 sul fabbisogno di risorse in linea con i requisiti operativi; sottolinea che la revisione dell'obsoleta scheda finanziaria legislativa 2017 è necessaria al fine di rispecchiare gli indicatori del carico di lavoro reale e non può essere subordinata a una modifica del mandato, dato l'ampliamento degli interessi finanziari dell'Unione in gioco; invita la Commissione a presentare senza indugio una valutazione aggiornata dell'organico e dei finanziamenti, elaborata in stretta consultazione con l'EPPO e sulla base di indicatori misurabili del carico di lavoro e dei casi; invita la Commissione a garantire che le future proposte di bilancio si basino su indicatori aggiornati del carico di lavoro anziché su ipotesi obsolete;

19. sottolinea che il modus operandi delle organizzazioni criminali è sempre più transnazionale e caratterizzato dal coinvolgimento ricorrente di strutture societarie complesse utilizzate come strumenti giuridici di facciata e opachi dispiegati in più giurisdizioni con livelli diseguali di applicazione del diritto dell'Unione; evidenzia che la strategia adottata dalla criminalità organizzata mira a dirottare in modo fraudolento i fondi dell'Unione e a nascondere i proventi di reato attraverso operazioni di riciclaggio di denaro che incidono sull'economia legale assumendo anche la forma di frodi transfrontaliere su larga scala in materia di IVA; sottolinea che tali sistemi criminali sfruttano sistematicamente la frammentazione normativa e le asimmetrie procedurali tra gli Stati membri, nonché i limiti inerenti all'approccio nazionale delle autorità di contrasto e giudiziarie; sottolinea, a questo proposito, il valore aggiunto delle azioni dell'EPPO, che consentono di colmare il vuoto lasciato da iniziative nazionali non coordinate e che rappresentano lo strumento più efficace per smantellare le attività criminali transnazionali e intervenire a tutela degli interessi finanziari dell'Unione e del mercato interno; chiede misure concrete per rafforzare l'efficacia operativa delle indagini dell'EPPO, in particolare affrontando le barriere strutturali che continuano a ostacolare le indagini transfrontaliere; sottolinea la necessità di un livello minimo di armonizzazione procedurale tra gli Stati membri partecipanti in settori che incidono direttamente sul lavoro dei procuratori europei delegati, tra cui l'accesso alle prove, i termini per le autorizzazioni giudiziarie e le norme che disciplinano le misure investigative; esorta gli Stati membri a concedere all'EPPO un accesso diretto e sicuro alle principali banche dati nazionali, quali i sistemi doganali, i registri fiscali e i registri dei titolari effettivi, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati;

20. prende atto delle conclusioni e delle raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua analisi 02/2025 dal titolo "Orientamento alla

performance, obbligo di rendiconto e trasparenza: cosa insegnano le criticità dell'RRF"[3]; chiede un aumento specifico dei finanziamenti nell'ambito del prossimo QFP per garantire che l'EPPO possa continuare a conseguire i suoi obiettivi e adempiere ai suoi obblighi a fronte della maggiore complessità degli strumenti di finanziamento, che può esporre i fondi dell'Unione a un rischio più elevato di frode e cattiva gestione;

21. osserva che nel 2024 i costi connessi alle disposizioni dell'articolo 91, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1939 (misure dai costi eccezionalmente elevati attuate dalle autorità nazionali e a carico dall'EPPO) sono rimasti marginali (0,1 % del bilancio operativo, rispetto allo 0,4 % del 2023); è consapevole del fatto che, nel 2023, è stata firmata una prima convenzione di finanziamento nell'ambito di un progetto pilota per il rimborso delle domande presentate a norma dell'articolo 91, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1939, al fine di coprire il costo delle misure condotte a livello nazionale per conto dell'EPPO, e che la Corte ha sottoposto ad audit tale voce nel 2023 e l'ha ritenuta legittima e regolare; ritiene che tale disposizione offra all'EPPO l'opportunità di intervenire efficacemente in scenari investigativi transnazionali in cui uno Stato membro potrebbe esitare a mobilitare le proprie risorse, in considerazione di un risultato squilibrato dell'analisi costi-benefici; invita la Commissione a esaminare in che modo il ricorso a tale opzione da parte degli Stati membri e dell'EPPO potrebbe diventare più efficace dal punto di vista strategico, e a fornire all'EPPO le risorse necessarie a tal fine;

Gestione interna, controllo interno e performance

22. è consapevole del fatto che il collegio è responsabile del controllo generale delle attività dell'EPPO e dell'adozione di decisioni su questioni strategiche e che nel 2024 si è riunito 20 volte adottando 70 decisioni; ritiene che le decisioni del collegio garantiscano coerenza, efficienza e uniformità nella politica dell'EPPO in materia di promozione dell'azione penale in tutti gli Stati membri partecipanti; accoglie con favore le decisioni del collegio adottate nel 2024 sulle modalità di lavoro che stabiliscono i metodi di cooperazione con il Parlamento, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli allegati riveduti dell'accordo con la Commissione; osserva che il collegio ha inoltre modificato le norme relative agli agenti messi a disposizione della Procura europea (EPPO) ma non impiegati direttamente da essa (assistenti del procuratore europeo delegato nazionale (APEDN)) e ha istituito un'indennità di alloggio per talune categorie di personale ospitate a Lussemburgo; rileva che, in qualità di autorità avente il potere di nomina, il collegio ha nominato procuratori europei delegati in

3 https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/RV-2025-02/RV-2025-02_IT.pdf.

Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Svezia, membri selezionati del comitato etico e membri della commissione di disciplina per i procuratori europei delegati, nonché il direttore amministrativo ad interim; prende atto delle decisioni adottate dal collegio nel 2024 su questioni relative al bilancio, quali l'adozione del documento unico di programmazione 2024-2026 dell'EPPO, i conti definitivi per l'esercizio 2023, la relazione annuale di attività consolidata 2023 dell'EPPO, il documento unico di programmazione per il periodo 2025-2027, il bilancio 2025 e la corrispondente decisione di finanziamento per l'esercizio 2025, nonché le modifiche al bilancio e al documento unico di programmazione; osserva che il collegio ha inoltre adottato le norme di sicurezza applicabili ai sistemi di comunicazione e informazione digitali dell'EPPO e la strategia di sicurezza 2024-2028;

23. osserva che nel 2024 le camere permanenti hanno tenuto 491 riunioni per monitorare e dirigere le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati, assegnate in modo casuale immediatamente dopo la registrazione, e per garantire il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri, nonché la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica dell'EPPO in materia di azione penale in tutti gli Stati membri partecipanti attuando le decisioni adottate dal collegio;

24. ritiene che, nel complesso, i sistemi di controllo interno in vigore siano efficaci; osserva che sono stati stabiliti indicatori chiave di prestazione (ICP) per monitorare su base trimestrale l'attuazione dei programmi di lavoro annuali e pluriennali; rileva che la valutazione 2024 del quadro di controllo interno (QCI) ha confermato progressi misurabili nell'attuazione dei controlli interni e che l'esercizio di valutazione dei rischi per il 2025 è stato effettuato con seminari dedicati a livello operativo e amministrativo, seguiti da una politica aggiornata in materia di gestione dei rischi approvata dal collegio il 26 febbraio 2025;

25. sostiene che il servizio di audit interno della Commissione (IAS) e la struttura di audit interno dell'EPPO (IAC) dovrebbero coordinare le loro azioni al fine di fornire consulenza e assistenza all'EPPO nella definizione dei suoi principali processi fondamentali e nel conseguimento dei suoi obiettivi; osserva che nel 2024 non vi sono state iniziative di consulenza congiunte tra l'IAS e l'IAC; accoglie con favore il fatto che, dopo la nomina del nuovo capo dell'IAC nel settembre 2024, gli sforzi si siano concentrati sul seguito dato alle precedenti raccomandazioni di audit, sull'elaborazione delle procedure operative standard dell'IAC (POS) e sulla preparazione e presentazione a fini di approvazione del piano strategico di audit 2025-2027 al collegio;

26. ricorda che nel 2023 l'IAS ha avviato una revisione limitata degli elementi costitutivi della garanzia di affidabilità dell'EPPO, che è

stata completata nel 2024; osserva che tutte le raccomandazioni sono state affrontate, il che ha portato a ulteriori miglioramenti del quadro di affidabilità e dei processi di governance, tra cui la formalizzazione delle procedure, il miglioramento della documentazione e della digitalizzazione dei processi di pianificazione e programmazione, il perfezionamento del quadro di controllo interno e il rafforzamento dell'approccio alla gestione dei rischi; rileva che, dal novembre 2024 alla fine di gennaio 2025, l'IAS ha svolto un incarico di consulenza sulle tecnologie dell'informazione in vista dell'autonomia informatica dell'EPPO e che la relazione finale di consulenza è stata pubblicata alla fine del 2024; osserva che nel 2024 le raccomandazioni dell'audit esterno e interno e i requisiti di discarico continuavano a essere monitorati regolarmente;

27. rileva che l'EPPO ha continuato ad adoperarsi per istituire un sistema volto a monitorare gli incrementi di efficienza e i risparmi sui costi e osserva che nel 2024 ha avviato una revisione dei processi di pianificazione e monitoraggio strategici e operativi (per aumentare la capacità di contribuire all'orientamento strategico delle sue attività e conseguire un elevato tasso di attuazione o assorbimento duraturo delle risorse disponibili) e ha istituito una pianificazione strategica a medio termine delle risorse umane, per consentire una maggiore attuazione della tabella dell'organico e colmare le carenze di personale attraverso l'assunzione o la crescita professionale; osserva che, a tale proposito, l'EPPO ha inoltre iniziato a lavorare su descrizioni delle mansioni più specifiche, per allineare il personale alla strategia e mantenere un elevato livello di coinvolgimento del personale;

28. osserva che l'esercizio di analisi comparativa condotto dall'IAC con le risorse umane dell'EPPO ha mappato il personale dell'EPPO adottando gli stessi principi di altre organizzazioni; osserva che il confronto tra le risorse umane impiegate dall'EPPO e quelle di altri organismi dell'Unione e procure nazionali sulla base di una serie standardizzata di pilastri ha consentito di individuare lacune nell'assegnazione del personale rispetto ad altre istituzioni dell'Unione; è consapevole del fatto che tale modello è stato utilizzato come riferimento per le richieste di bilancio dell'EPPO, ma solo per quanto riguarda le funzioni amministrative e di sostegno, in quanto la natura unica delle attività principali dell'EPPO ne impedisce l'utilizzo come riferimento specifico per il settore operativo dell'EPPO;

29. apprezza gli sforzi dell'EPPO per migliorare l'ambiente di controllo interno; osserva che nel 2024 è stata istituita una serie di norme di condotta, processi e strutture; invita l'EPPO ad affrontare quanto prima le questioni ancora in sospeso riguardanti la politica in materia di conflitti di interessi, la politica di apprendimento e sviluppo, la politica di mobilità interna, la politica di gestione delle

vulnerabilità e delle patch, la pianificazione della successione e le procedure di fine rapporto;

30. osserva che l'autovalutazione dei controlli interni del 2024 si è basata sulla valutazione degli indicatori di controllo interno e dell'attuazione della strategia antifrode dell'EPPO 2023-2025 nonché sui risultati della politica di gestione dei rischi dell'EPPO e dei controlli ex post; apprezza il fatto che, per quanto riguarda la valutazione delle componenti del controllo interno, dei 71 criteri di conformità, 55 (77 %) sono stati pienamente attuati, mentre 15 (22 %) sono parzialmente attuati e richiedono un ulteriore sviluppo e un solo criterio (1 %) non ha ancora registrato un'attuazione significativa; osserva che, delle 11 risultanze in sospeso, 10 sono elementi di follow-up di valutazioni precedenti, mentre una rappresenta un problema individuato nel 2024, mentre quattro carenze evidenziate nella valutazione del 2023 sono state pienamente corrette;

31. sostiene i continui sforzi dell'EPPO volti a migliorare i controlli dei rischi e ad affrontare in modo proattivo i rischi esistenti ed emergenti; ritiene che le attività di controllo dell'EPPO forniscano un livello adeguato di garanzia per quanto riguarda l'attenuazione dei rischi e osserva che, nel 2024, il responsabile del controllo interno ha condotto una serie di seminari con i dirigenti competenti per valutare i rischi, compresi i rischi emergenti e connessi alle frodi, che hanno portato all'individuazione di nuovi rischi emergenti, principalmente nei servizi digitali, nella sicurezza e nelle operazioni, riflettendo l'evoluzione del panorama dei rischi;

32. osserva che la strategia antifrode dell'EPPO per il periodo 2023-2025, aggiornata nel 2023 conformemente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1939 e dalle regole finanziarie applicabili all'EPPO, è collegata a un piano d'azione nel quadro dell'ambiente di controllo interno dell'EPPO, è monitorata annualmente ed è stata riesaminata nel 2024; rileva che nel 2024 l'attuazione si è concentrata sulla sensibilizzazione attraverso 17 sessioni di formazione organizzate sul quadro etico dell'EPPO, sulla strategia antifrode e sul codice di buona condotta amministrativa, garantendo un'ampia partecipazione del personale; accoglie con favore l'adozione della procedura di denuncia delle irregolarità, avvenuta all'inizio del 2025; osserva che, in attesa dell'adozione di una politica globale in materia di conflitti di interesse, restano in vigore obblighi e procedure di dichiarazione per l'alta dirigenza e il personale coinvolto nei circuiti finanziari, negli appalti e nelle assunzioni; chiede la rapida adozione di una politica globale in materia di conflitti di interessi al fine di garantire la fiducia del pubblico nel quadro di integrità dell'EPPO;

33. osserva che, per quanto riguarda le sue funzioni investigative e di azione penale, l'EPPO ha ridefinito i processi interni in atto per

sostenere le proprie indagini, tra l'altro mettendo a punto strumenti volti a migliorare l'efficienza del trattamento delle informazioni e la connettività con molteplici partner, sviluppando software specifici, migliorando la qualità dei servizi di traduzione e riducendo le esigenze di traduzione umana e i costi associati, esplorando come l'IA possa essere impiegata per gestire meglio i grandi volumi di informazioni che devono essere trattate e procedendo a una valutazione sotto il profilo tecnico, giuridico ed etico; apprezza, a tale proposito, gli sforzi compiuti dall'EPPO nella creazione di indicatori chiave di prestazione legati al suo particolare modello operativo; accoglie con favore iniziative volte a migliorare la comunicazione sui risultati e sottolinea l'importanza di una comunicazione tempestiva, precisa e trasparente al Parlamento, per dimostrare l'impatto delle azioni dell'EPPO per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; ribadisce la necessità di riferire in merito agli importi sequestrati, confiscati e infine recuperati a favore del bilancio dell'Unione, la cui salvaguardia è, in ultima analisi, la ragion d'essere dell'architettura antifrode dell'Unione, di cui l'EPPO è una componente importante;

34. è consapevole del fatto che le azioni di monitoraggio e follow-up, compresa la comunicazione dei risultati sul recupero, esulano dalle competenze dell'EPPO e richiedono risorse e prerogative specifiche; ribadisce il suo invito alla Commissione di definire, nel quadro della revisione dell'architettura antifrode, le caratteristiche più appropriate per garantire un flusso continuo di dati e informazioni al fine di consentire un'analisi adeguata; sottolinea che un sistema di monitoraggio rafforzato e dati più dettagliati, suddivisi per tipologia di condotta illecita, settore di interesse o area geografica, sono necessari per individuare i meccanismi di frode e renderebbero più incisivo l'impatto delle indagini dell'EPPO;

35. osserva che l'EPPO ha adottato il suo piano di continuità operativa; incoraggia l'EPPO ad adottare anche la sua strategia digitale e la sua politica di gestione delle vulnerabilità e delle patch (entrambe attualmente in fase di sviluppo); osserva che l'EPPO sta ancora compiendo progressi nello sviluppo di indicatori chiave di prestazione, che non sono ancora stati stabiliti per un settore specifico, e nella valutazione strutturata dei livelli di tolleranza al rischio;

36. sottolinea il forte e continuo aumento delle segnalazioni di reati presentate all'EPPO, che hanno raggiunto le 6 547 segnalazioni al 31 dicembre 2024 (il 56 % in più rispetto al 2023, quando erano 4 187), il che ha portato all'avvio di 1 504 indagini (quasi il 10 % in più rispetto al 2023, quando l'EPPO ha avviato 1 371 indagini, pari al 58 % in più rispetto al 2022); osserva che tale aumento è stato determinato principalmente dalle segnalazioni di soggetti privati (4 623, ossia l'85 % in più rispetto al 2023 e significativamente al di sopra dell'intervallo degli indicatori di prestazione) e di autorità

nazionali (1 760, ossia il 12 % in più rispetto al 2023); deplora che, da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nel 2024 l'EPPO abbia ricevuto solo 113 segnalazioni di reati (108 nel 2023), la maggior parte delle quali (59) dall'OLAF (72 nel 2023); sostiene che, rispetto al crescente numero di irregolarità e frodi, il livello di individuazione non è ancora ottimale, il che suggerisce che non sono stati conseguiti miglioramenti significativi in materia di individuazione e segnalazione;

37. sottolinea che al 31 dicembre 2024 l'EPPO aveva 2 666 indagini in corso (circa il 38 % in più rispetto al 2023, quando erano 1 927) e che la percentuale di casi transfrontalieri, riguardanti diversi paesi, è rimasta stabile (29 % nel 2024 e 28 % nel 2023);

38. evidenzia la stima sempre più elevata dei danni, che l'EPPO indica alla fine del 2024 essere pari a 24,8 miliardi di EUR (19,27 miliardi di EUR nel 2023 rispetto ai 14,1 miliardi di EUR nel 2022 e ai 5,4 miliardi di EUR nel 2021), di cui il 53 % riguarderebbe le frodi in materia di IVA (13,15 miliardi di EUR);

39. sottolinea il crescente livello di prestazioni dell'EPPO, confermato dal maggior numero di rinvii a giudizio (205 nel 2024 rispetto a 139 nel 2023, 87 nel 2022 e 5 nel 2021) e di provvedimenti di congelamento ottenuti (per 2,42 miliardi di EUR nel 2024 rispetto a 1,5 miliardi di EUR nel 2023, 359,1 milioni di EUR nel 2022 e 147 milioni di EUR nel 2021); deplora che l'assenza di un quadro chiaro e applicabile per il monitoraggio e la comunicazione degli importi confiscati e recuperati continui a impedire una valutazione completa dell'impatto sul bilancio delle indagini dell'EPPO; ribadisce la sua richiesta di soluzioni legislative e di bilancio volte a garantire che gli importi recuperati a seguito delle indagini condotte dall'EPPO siano efficacemente tracciati, comunicati e restituiti al bilancio dell'Unione; osserva che, nel 2024, 102 procedimenti penali sono stati conclusi con una condanna da parte del tribunale (a fronte di 48 procedimenti nel 2023 e 20 del 2022); deplora che la mancanza di un quadro normativo chiaro abbia impedito all'EPPO di fornire dati aggiornati e affidabili sulle confische per l'anno 2024 (ricordando che nel 2023 sono stati confiscati 60 milioni di EUR rispetto ai 2 milioni di EUR del 2022);

40. esprime preoccupazione per il numero di indagini avviate riguardanti l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea che, alla fine del 2024, l'EPPO aveva in carico 311 casi attivi relativi a NextGenerationEU, di cui 307 derivanti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (233 alla fine del 2023), corrispondenti a circa il 17 % di tutte le indagini attive sulle frodi in materia di spesa e a un importo stimato di 2,8 miliardi di EUR in danni agli interessi finanziari dell'Unione (pari al 30 % del danno complessivo stimato attribuibile a frodi in materia spesa, rispetto al 25 % nel 2023); osserva che le indagini dell'EPPO sulle frodi connesse al dispositivo

per la ripresa e la resilienza rivelano notevoli disparità tra gli Stati membri, che riflettono le differenze nell'assegnazione dei fondi, nelle capacità di individuazione dei reati e nella natura diversificata delle frodi perpetrate; esprime preoccupazione per la mancanza di un obbligo che imponga agli Stati membri di segnalare alla Commissione i casi relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso il sistema di gestione delle irregolarità (IMS), ostacolando il monitoraggio strutturato e l'analisi dei casi relativi al dispositivo; sottolinea l'importanza della cooperazione tra le autorità nazionali, l'EPPO e la Commissione per migliorare la segnalazione strutturata; esprime preoccupazione per il fatto che la segnalazione dei casi da parte delle istituzioni dell'Unione, compresa la Commissione, rappresenti meno del 3 %, il che suscita ulteriori preoccupazioni circa la capacità della Commissione di vigilare sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; invita la Commissione a sopperire urgentemente a tali carenze e, in cooperazione con l'EPPO, a migliorare l'interoperabilità dei sistemi di segnalazione e a chiarire i ruoli al fine di assicurare un monitoraggio efficace delle irregolarità connesse al dispositivo per la ripresa e la resilienza;

41. ribadisce che il carico di lavoro dell'EPPO, inizialmente sottostimato, è notevolmente aumentato e dovrebbe continuare a crescere, in particolare per quanto riguarda i casi relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza; è consapevole del fatto che l'EPPO comunica i modelli criminali individuati nelle sue indagini agli Stati membri, alla Commissione e alla task force per la ripresa e la resilienza, con l'obiettivo di migliorare la prevenzione e l'individuazione e attenuare il rischio di frode; osserva che, sebbene i casi oggetto di indagine riguardino settori diversi e iniziative specifiche del dispositivo per la ripresa e la resilienza, essi presentano la caratteristica comune del coinvolgimento della criminalità organizzata ogniqualvolta è messo in atto un sistema fraudolento su larga scala che garantisce profitti illeciti di elevato valore;

42. osserva che circa il 6 % dei reati oggetto di indagine da parte dell'EPPO al termine del 2024 riguardava la partecipazione a un'organizzazione criminale, la cui attività criminosa era incentrata sulla commissione di reati di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 (reati PIF); ribadisce che solo la cooperazione rafforzata tra le componenti dell'architettura antifrode può contrastare efficacemente tale condotta fraudolenta e salvaguardare il conseguimento degli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle politiche dell'Unione in generale; ritiene che solo l'attuazione coordinata e congiunta di misure giudiziarie e amministrative possa tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e ribadisce il suo invito alla Commissione a fornire un sostegno adeguato all'EPPO in merito alle modalità per promuovere l'adozione delle misure correttive che faranno seguito alle indagini indipendenti e all'azione penale dell'EPPO nei confronti dei reati che interessano il dispositivo per la ripresa e la resilienza; chiede un quadro di coordinamento rafforzato

che coinvolga l'EPPO, la Commissione e gli Stati membri, volto a intensificare le indagini e la prevenzione delle frodi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, a garantire un seguito sistematico delle indagini dell'EPPO e a migliorare lo scambio di informazioni pertinenti; esorta la Commissione a tenere informata l'autorità di bilancio dell'Unione in merito all'esito delle sue azioni;

Risorse umane, benessere del personale e parità

43. osserva che nel 2024 è stata mantenuta la tendenza all'aumento nel numero di membri del personale, che ha raggiunto un totale di 258 alla fine del 2024 (passando da 58 nel 2020 a 122 nel 2021, 217 nel 2022 e 238 alla fine del 2023), con un incremento leggermente superiore al 9,5 %; elogia l'elevato tasso di occupazione, che si attesta intorno al 96 % (circa il 93 % alla fine del 2023) per tutte le categorie, esclusi gli esperti nazionali distaccati, per cui ammonta all'83 %; osserva che nel 2024 il numero di fornitori esterni di servizi (32) e contraenti intra muros (10) è rimasto pressoché invariato (rispetto a rispettivamente 34 e 9 nel 2023);

44. apprezza il fatto che, nel 2024, le capacità amministrative dell'EPPO nel settore delle assunzioni siano migliorate e che siano state supervisionate 50 procedure di selezione (rispetto alle 24 selezioni del 2023), unitamente all'inserimento di 47 nuovi membri del personale (rispetto ai 45 del 2023), sei esperti nazionali distaccati e sei tirocinanti; riconosce le difficili condizioni di assunzione in Lussemburgo, legate all'elevato costo della vita, in particolare per l'assunzione di gradi inferiori, per i quali l'EPPO sottolinea l'esiguo numero di candidati, un elevato tasso di rigetto delle offerte presentate ai candidati idonei e un bacino di talenti sistematicamente molto limitato con una scarsa offerta di competenze specialistiche; sottolinea che anche le opportunità di telelavoro più limitate, rispetto a quelle offerte da altri datori di lavoro, potrebbero rendere le posizioni meno attraenti; ribadisce il suo invito all'EPPO e alla Commissione a individuare ulteriori misure che potrebbero migliorare l'attrattiva dell'EPPO per i professionisti altamente qualificati con esperienza internazionale;

45. è consapevole del fatto che l'EPPO ha richiesto 419 posti nella sua tabella dell'organico entro la fine del 2024 a fronte di 289 posti concessi; sottolinea che i posti richiesti erano 513 nel 2025 e che, ancora una volta, sono stati concessi solo 307 posti, aumentando il divario tra le risorse necessarie e quelle assegnate; concorda con l'EPPO sul fatto che, senza l'aumento di personale richiesto, la capacità della Procura europea di adempiere al proprio mandato in modo efficiente, in linea con le aspettative dei cittadini dell'Unione, sarà notevolmente ridotta, l'arretrato giudiziario continuerà ad aumentare, l'amministrazione della giustizia nei casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione subirà ulteriori ritardi e la lotta contro i gruppi della criminalità organizzata, che sottraggono

risorse pubbliche e danneggiano le economie europee, sarà molto meno efficiente; prende atto delle osservazioni dell'EPPO in merito alla crescente tendenza del personale ad accumulare ore di lavoro eccedenti l'orario contrattuale a causa delle risorse limitate e dell'aumento del carico di lavoro individuale, situazione che può generare rischi di resilienza individuali nonché un potenziale incremento dell'avvicendamento del personale; sottolinea pertanto la necessità che l'EPPO sia dotata di risorse umane e di bilancio adeguate, in linea con i compiti ad essa affidati;

46. apprezza il fatto che l'assegnazione del personale all'interno dell'EPPO sia orientata a massimizzare le prestazioni e osserva che, alla fine del 2024, su 412 posti, 319 erano dedicati alle attività operative, ossia oltre il 77 % (rispetto all'80 % nel 2023), mentre il 18 % era dedicato alle mansioni amministrative (rispetto al 14 % nel 2023), in linea con l'approccio dell'EPPO di dare priorità alle attività operative; osserva, tuttavia, che la percentuale di personale assegnato a compiti amministrativi e di supporto è aumentata; comprende che ciò è principalmente una conseguenza di alcuni recenti cambiamenti introdotti dalla Commissione, come l'interruzione dei servizi informatici, che hanno obbligato l'EPPO a gestire i compiti più importanti con il proprio personale, che è stato pertanto assegnato a posizioni non operative;

47. sostiene che le prospettive in termini di carico di lavoro dell'EPPO richiederanno ulteriori risorse; sottolinea che il numero in costante aumento di casi connessi al dispositivo per la ripresa e la resilienza e di frodi in materia di IVA, nonché la complessità delle indagini che coinvolgono le operazioni transfrontaliere della criminalità organizzata, comporteranno anche un aumento del carico di lavoro per le funzioni di sostegno amministrativo e centrale che sono indissolubilmente legate alle operazioni dell'EPPO; esprime preoccupazione per il rischio di sottostimare il fabbisogno dell'EPPO e le sue capacità di reagire efficacemente alle crescenti richieste;

48. osserva che, a dicembre 2024, la percentuale di personale che ha lasciato volontariamente l'EPPO (dall'inizio dell'anno) ammontava al 2,8 %, con un avvicendamento limitato di sei membri del personale nel 2024 (rispetto agli 11 del 2023, pari al 4,62 %), principalmente riconducibile alla scelta del personale interessato di trasferirsi presso altre entità dell'Unione, a livello locale o all'estero, che offrivano migliori condizioni di assunzione; rileva che un'adeguata attenzione al benessere del personale è confermata anche dalle numerose iniziative pianificate nel 2024 (e poi in gran parte attuate nel 2025) relative all'attuazione dell'indennità di alloggio, alla formazione e allo sviluppo professionale, che consentono all'EPPO di offrire un pacchetto più competitivo in linea con l'offerta di altre istituzioni a Lussemburgo; osserva che anche il numero di congedi per malattia di lunga durata è molto limitato;

49. osserva che nel 2024 è stata avviata l'elaborazione di una politica in materia di benessere per migliorare ulteriormente la soddisfazione del personale sul luogo lavoro e promuovere i fattori di tutela della salute; accoglie con favore, in tale prospettiva, l'accordo con il servizio psicosociale della Commissione per facilitare consultazioni psicosociali gratuite con specialisti di natura diversa per tutto il personale dell'EPPO; apprezza le ulteriori iniziative dell'EPPO volte a promuovere il benessere del personale, quali le procedure di selezione interne ed esterne che hanno consentito, nel 2024, a 10 membri del personale di beneficiare di trasferimenti interni, e la revisione delle condizioni di assunzione, che sono state infine modificate alla fine del 2024 per consentire al personale dell'EPPO di beneficiare di una posizione a tempo indeterminato prima di quanto previsto in precedenza;

50. sottolinea che, alla fine del 2023, i nuovi orientamenti relativi alla nozione di luogo di telelavoro sono stati aggiornati dall'EPPO, il che ha portato a una maggiore autonomia del personale nel 2024; osserva che da allora il dialogo con il personale è proseguito, ma non ha portato a ulteriori adeguamenti nel 2024; ricorda che l'EPPO applica un sistema di orario flessibile e un regime standard di telelavoro che prevede, di base, un giorno di telelavoro alla settimana fino a un massimo di tre giorni, con giorni supplementari accettati per gravi problemi di salute o familiari; osserva che il quadro attuale comprende anche 10 giorni di lavoro al di fuori della sede di servizio in un determinato anno, da utilizzare senza unirli ad altri giorni di ferie; sostiene che le condizioni di lavoro attuali dell'EPPO consentono al personale di trarre vantaggio dalle soluzioni digitali integrando un buon livello di autonomia nella gestione dei ritmi di lavoro, agevolando la conciliazione tra vita privata e vita professionale e promuovendo il morale e lo spirito di squadra, la cui valutazione d'impatto è stata effettuata grazie a un'interazione costante con il personale e il comitato del personale (comprendente il monitoraggio e le revisioni in generale);

51. osserva con soddisfazione che nel 2024 e nel 2025 è stato raggiunto un adeguato equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali (4 donne, 5 uomini) grazie alla nomina di dirigenti di livello medio e superiore appartenenti al genere sottorappresentato; rileva, per quanto riguarda l'equilibrio geografico, che in seno al suo personale sono rappresentate le 26 nazionalità dell'UE, a vari livelli, con alcune nazionalità più rappresentate rispetto ad altre; invita l'EPPO a mettere a punto la sua strategia a favore della diversità e dell'inclusione, la cui messa in atto è stata decisa nel 2023;

52. riconosce che la prima linea d'azione dell'EPPO è costituita dai procuratori europei delegati, che operano a livello decentrato in 24 diversi Stati membri; osserva che, al 31 dicembre 2024, gli uffici dei procuratori europei delegati erano situati in 44 città di 22 Stati membri; fa osservare che, alla fine del 2024, l'EPPO contava 166

procuratori europei delegati nominati e che dieci di essi provenienti da Svezia (2) e Polonia (8) sono stati nominati nel dicembre 2024, ma hanno iniziato le loro attività operative solo nel gennaio 2025; ricorda l'importanza di garantire la piena indipendenza dei procuratori europei delegati, sulla base di una procedura di nomina obiettiva e fondata sul merito, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939 e al principio dell'autonomia procedurale nazionale;

53. sottolinea che l'EPPO aveva indicato di voler nominare in totale 172 procuratori europei delegati entro la fine del 2024, senza tenere conto di eventuali ulteriori esigenze derivanti dall'adesione di Polonia e Svezia; evidenzia che l'autorità di bilancio dell'Unione ha convenuto soltanto di portare il numero di procuratori europei delegati da 140 a 166, assegnando 24 procuratori europei delegati alla Polonia e due alla Svezia; sottolinea che l'autorità di bilancio dell'Unione ha continuato a concedere risorse destinate a coprire le retribuzioni dei procuratori europei delegati per un importo corrispondente all'80 % dello stipendio di AD9, anziché al 100 % di tale stipendio come era stato deciso dall'EPPO per rendere la posizione più attraente per i procuratori di alto livello aventi un'esperienza professionale di lunga durata atta a gestire i complessi casi sottoposti all'EPPO; è consapevole che, a causa dei vincoli finanziari risultanti da tale scarto nelle risorse assegnate, alla fine del 2024 l'EPPO è stata in grado di rendere operativi, oltre ai due procuratori europei delegati in Svezia, solo otto procuratori europei delegati in Polonia (anziché i 24 necessari) e 156 procuratori europei delegati negli altri Stati membri; osserva che il rallentamento dell'assunzione di ulteriori procuratori europei delegati incide negativamente sulla capacità dell'EPPO di condurre un numero crescente di indagini e azioni penali; osserva inoltre che, a causa del deficit di finanziamento, l'EPPO ha dovuto anche ridurre o rinviare gli investimenti nel sistema di gestione dei fascicoli, il che le ha impedito di migliorare la sua capacità di condurre indagini transfrontaliere; invita la Commissione a valutare la situazione, tenuto conto del crescente carico di lavoro e del carattere sensibile dei casi trattati, e a riferire al Parlamento in merito ai risultati e alle possibili soluzioni per colmare il deficit di finanziamento;

54. sostiene che la nomina dei procuratori europei delegati è una responsabilità condivisa dell'EPPO e degli Stati membri, poiché mentre i procuratori europei sono designati dagli Stati membri e poi nominati dal Consiglio, i procuratori europei delegati sono designati dagli Stati membri e nominati dal collegio; incoraggia gli Stati membri a contribuire alla piena indipendenza dei procuratori europei delegati e dell'EPPO; osserva che l'EPPO si è adoperata per migliorare lo status lavorativo dei procuratori europei delegati al fine di rendere la posizione più attraente, ad esempio allineando la loro retribuzione a quella dei funzionari dell'Unione aventi un livello di responsabilità equivalente (AD9), piuttosto che fissarla all'80 % della

retribuzione dei funzionari dell'Unione, come inizialmente deciso dalla Commissione, tenendo conto del fatto che l'avanzamento di carriera dei procuratori europei delegati nei loro sistemi nazionali resta poco chiaro e che, in alcuni casi, la retribuzione nazionale dei procuratori nazionali più esperti era superiore alla retribuzione offerta per la posizione di procuratore europeo delegato, obbligando l'EPPO a intervenire a favore dell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regime applicabile ai procuratori europei delegati, che prevede che, in caso di retribuzione netta complessiva inferiore alla retribuzione nazionale, sia previsto un importo integrativo per garantire che la retribuzione corrisponda al livello precedente; ribadisce la sua richiesta di prevedere un chiaro percorso di avanzamento di carriera per i procuratori europei delegati e una disciplina amministrativa più favorevole in materia di copertura previdenziale e sanitaria; insiste sulla necessità di creare uno status specifico per i procuratori europei delegati, che sia coerente con la natura della loro funzione giudiziaria, e invita la Commissione a proporre di conseguenza modifiche al regolamento (UE) 2017/1939 in occasione della sua prossima revisione, che verterà anche sulla questione del divario in termini di copertura previdenziale e sanitaria dei procuratori europei delegati, questione che non è ancora stata risolta da tutti gli Stati membri attraverso disposizioni legislative o amministrative, anche se la loro adozione è obbligatoria nel quadro del regolamento (UE) 2017/1939;

55. prende atto del fatto che nel 2024 l'EPPO ha preferito condurre un'indagine interna sulla soddisfazione del personale piuttosto che ricorrere a un fornitore esterno costoso nell'ambito del contratto quadro esistente, ma deplora la mancanza di coinvolgimento del comitato del personale, cosa che sarebbe stata più appropriata; osserva che nel quadro dell'indagine il personale ha più volte sollevato questioni ricorrenti, riguardanti principalmente l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e l'interpretazione dell'accessibilità del telelavoro dall'estero per motivi familiari o personali; osserva che l'EPPO indica la sua rigida disciplina in materia di telelavoro come uno dei possibili disincentivi alle assunzioni e incoraggia l'EPPO a esplorare ulteriormente alternative che, senza pregiudicare l'efficacia dei suoi metodi di lavoro e mettere in discussione la sua cultura aziendale, potrebbero offrire un maggiore livello di autonomia che, a sua volta, potrebbe portare a un livello più elevato di soddisfazione tra il personale;

56. osserva che, nel corso del 2024, l'EPPO ha registrato 1 504 manifestazioni di interesse per programmi di formazione, di cui 851 completati con successo, per un totale di 13 984 ore di formazione, equivalenti a 1 865 giorni di formazione per corsi sia interni che esterni; rileva che, per quanto riguarda la formazione esterna specializzata in materia giuridica e amministrativa, l'EPPO ha registrato 42 manifestazioni di interesse per programmi di formazione, di cui 22 in corso e 17 completati con successo, per un

totale di 992 ore di formazione, equivalenti a 132 giorni di formazione;

57. osserva che anche nel 2024 le strategie di formazione dell'EPPO erano in linea e coerenti con la sua missione, in quanto riguardavano i settori operativo (seminari operativi e altre attività di formazione) e amministrativo (corsi di formazione nell'ambito degli accordi sul livello dei servizi, nel settore dei servizi digitali, della sicurezza e in molti altri settori di varia natura), in funzione delle esigenze dell'organizzazione; constata che nel 2024 la formazione si è concentrata su settori quali la sicurezza e la protezione (sicurezza delle informazioni e consapevolezza generale della sicurezza delle TIC), l'etica, la sostenibilità (appalti pubblici verdi e rischi climatici) e il miglioramento delle competenze digitali (pertinente anche nel contesto della preparazione al programma di autonomia informatica dell'EPPO, infine realizzato nel 2025); accoglie con favore l'approccio dell'EPPO volto ad adattare rigorosamente i contenuti dell'offerta formativa al ruolo, alle responsabilità e ai gradi dei destinatari, con piccole sessioni informative fornite a gruppi specifici a seguito di richieste ad hoc incentrate su punti definiti (ad esempio il ruolo dei consulenti di fiducia);

58. osserva che il personale è stato debitamente informato in merito alle opportunità di formazione attraverso l'intranet dell'EPPO, che fornisce anche contenuti per i neoassunti e altre risorse di facile utilizzo; apprezza il fatto che l'offerta formativa del 2024 sia stata accolta favorevolmente e che, ad esempio, alla fine del 2024 l'86,2 % del personale dell'EPPO (personale statutario, esperti nazionali distaccati e contraenti intra muros) abbia partecipato alla formazione sulla politica antifrode; apprezza altresì il fatto che, per quanto riguarda le azioni contro le molestie e a favore delle denunce di irregolarità, nel 2024 siano state organizzate due sessioni generali su contenuti correlati rivolte al personale in generale (rispettivamente 34 e 16 partecipanti) e una sessione per i dirigenti (9 partecipanti) e i membri del collegio (6 partecipanti);

59. accoglie con favore il fatto che nel 2024 non sia stato segnalato alcun caso di burnout; osserva che l'EPPO ha incoraggiato misure volte a compensare il carico di lavoro in costante aumento per ridurre il rischio di burnout; rileva tuttavia che nel 2024 non è stata effettuata alcuna valutazione della ripartizione del carico di lavoro tra le diverse équipe e i diversi membri del personale;

60. osserva che nel 2024 l'EPPO ha organizzato sessioni informative sulla lotta alle molestie per il personale, i dirigenti e il collegio e che tali sessioni sono state organizzate per équipe e unità specifiche su richieste ad hoc, con contenuti adattati alle esigenze di ciascun gruppo di destinatari; apprezza il fatto che la procedura per la manifestazione di interesse da parte dei consulenti di fiducia sia stata avviata nel 2024 e abbia portato all'elezione (di concerto con il

comitato del personale) dei consulenti nel primo trimestre del 2025; sottolinea il primo caso di molestie segnalato all'interno dell'EPPO nel 2024;

61. osserva che, a seguito delle conclusioni positive del progetto pilota condotto nel 2023, è stata elaborata e approvata nel 2024 una politica in materia di tirocini, seguita da un primo ciclo di tirocini organizzati lo stesso anno; osserva che nel 2024 l'EPPO ha accolto otto tirocinanti che hanno lavorato, come definito nella politica sui tirocini, con un orario di lavoro allineato a quello del personale statutario dell'EPPO, in questo caso secondo le disposizioni della decisione C(2022)1788 della Commissione del 24 marzo 2022 sull'orario di lavoro e il lavoro ibrido; apprezza il fatto che tutti i tirocinanti dell'EPPO ricevano un compenso mensile (come sovvenzione); sottolinea che l'elevato costo della vita in Lussemburgo rappresenta un notevole ostacolo per i potenziali tirocinanti;

Quadro etico e trasparenza

62. è consapevole del fatto che, nel complesso, il quadro etico dell'EPPO è in fase di elaborazione; prende atto del fatto che le limitate risorse umane non ne hanno consentito il completamento nel 2024; esorta a completare i lavori preparatori per adottare una politica globale in materia di conflitti di interesse, necessaria per consolidare e rafforzare le norme esistenti e trattare meglio tutti i casi pertinenti in un unico documento coerente;

63. apprezza il fatto che, a seguito delle richieste del Parlamento, il programma di formazione dedicato al quadro etico dell'EPPO sia diventato obbligatorio per tutti i titolari di cariche dell'EPPO, compresi i procuratori europei e i procuratori europei delegati, e abbia conseguito nel 2024 l'elevato tasso di partecipazione atteso;

64. osserva che nel 2024 sono state organizzate in totale 17 sessioni di sensibilizzazione sul quadro etico dell'EPPO, sulla strategia antifrode e sul codice di buona condotta amministrativa, garantendo un'ampia partecipazione del personale, nel quadro dell'attuazione della strategia antifrode 2023-2025, adottata il 1º marzo 2023, al fine di contrastare le frodi a tutti i livelli dell'organizzazione, anche a livello interno, con obiettivi connessi a un piano d'azione dedicato e a indicatori chiave di prestazione quali componenti dell'ambiente di controllo interno dell'EPPO monitorati su base annuale dal responsabile del controllo interno; rileva che sono in vigore norme in materia di conflitto di interessi e procedure di dichiarazione per l'alta dirigenza e il personale coinvolto nei circuiti finanziari, negli appalti e nelle assunzioni; osserva che una valutazione specifica del rischio di frode è effettuata su base annuale, al fine di individuare e affrontare i potenziali rischi, compreso il conflitto di interessi; apprezza il fatto che gli orientamenti per il personale dell'EPPO sulle attività e le assegnazioni esterne si applichino a tutte le attività del

personale non collegate ad attività ricreative, ma comunque pertinenti ed esterne al mandato dell'EPPO;

65. ribadisce la sua richiesta di introdurre una politica più solida in materia di "porte girevoli", che dovrebbe includere un periodo di incompatibilità prolungato di almeno due anni per gli alti funzionari dell'EPPO prima che possano svolgere un'attività lavorativa nel settore privato, in particolare se collegata ai settori di indagine dell'EPPO; insiste sulla necessità che l'EPPO effettui un riesame annuale del rispetto di tali restrizioni successive alla fine del rapporto di lavoro; ricorda che la prevenzione in relazione al fenomeno delle "porte girevoli" deve essere inclusa nel quadro etico generale dell'EPPO;

66. accoglie con favore il seguito dato dall'EPPO alla più recente risoluzione del Parlamento sul discarico, che chiedeva l'adozione di una procedura specifica in materia di denunce di irregolarità e di lotta alle ritorsioni da integrare nelle norme di attuazione dello statuto dei funzionari adottate dal collegio (decisione 077/2021 del collegio che stabilisce orientamenti in materia di denunce di irregolarità applicabili all'interno dell'EPPO) e da affiancare all'articolo 45, paragrafo 12, delle regole finanziarie applicabili all'EPPO (che stabiliscono le azioni da intraprendere in tali circostanze) al fine di garantire un luogo di lavoro sicuro e protetto; è consapevole del fatto che, nel corso del 2024, è stata preparata una procedura specifica in materia di denunce di irregolarità e di lotta alle ritorsioni, che è stata approvata all'inizio del 2025; incoraggia l'EPPO a mantenere un intenso dialogo interno sulle denunce di irregolarità con i consulenti di fiducia e a coinvolgere gli APEDN nelle questioni inerenti; sottolinea che l'efficace attuazione delle procedure di denuncia delle irregolarità e di lotta alle ritorsioni è essenziale per salvaguardare l'integrità interna e la credibilità dell'EPPO; invita l'EPPO a riferire all'autorità di discarico in merito al funzionamento pratico di tali garanzie, compresa la consapevolezza del personale e la fiducia nel sistema;

67. sostiene che il quadro di integrità interna dell'EPPO è fondamentale per la percezione esterna dell'indipendenza e dell'autonomia dell'EPPO; ritiene che, imponendo la divulgazione al pubblico di tutti gli interessi finanziari e di tutte le attività esterne degli alti funzionari, compresi i membri del collegio, il rischio di influenza indebita risulterà attenuato e che un riesame periodico di tali dichiarazioni consentirà di individuare in anticipo qualsiasi potenziale rischio non rilevato; apprezza la volontà dell'EPPO di valutare modalità efficaci per conseguire tale obiettivo, tenendo debitamente conto della natura sensibile e specifica della funzione di promozione dell'azione penale;

68. osserva che la trasparenza è fondamentale nelle interazioni dell'EPPO con gli attori esterni; apprezza la disponibilità dell'EPPO a

esaminare modalità per aumentare ulteriormente la trasparenza delle sue interazioni con gli attori esterni, tenendo debitamente conto della natura sensibile e specifica della funzione di promozione dell'azione penale, compresa la supervisione da parte dei tribunali, e dell'imperativo di proteggere l'indipendenza dell'EPPO; resta del parere che l'istituzione di un registro pubblico obbligatorio di tutte le riunioni tra i funzionari dell'EPPO e i rappresentanti di terzi, compresi i lobbisti, anche quando svolgono attività di sensibilizzazione relative alle priorità politiche, e i rappresentanti dei governi nazionali, contribuirebbe a rafforzare la fiducia del pubblico nell'indipendenza dell'EPPO e la sua capacità di avviare indagini immediate su qualsiasi caso di abuso di fondi pubblici, in modo tale da prevenire qualsiasi percezione di influenza indebita;

Digitalizzazione, cibersicurezza e protezione dei dati

69. si rammarica del mancato seguito dato agli inviti rivolti dal Parlamento alla Commissione di riconsiderare la decisione della direzione generale dei Servizi digitali ("DG Servizi digitali", ex DIGIT) di interrompere la fornitura di servizi per l'ambiente di lavoro digitale all'EPPO; apprezza la decisione della Commissione di prorogare temporaneamente la fornitura di servizi informatici fino a giugno 2025, al fine di agevolare la transizione, ma si rammarica che il risultato finale sia una situazione la cui sostenibilità finanziaria è nel migliore dei casi discutibile e che, dal punto di vista delle prestazioni, non è ottimale; ribadisce le sue riserve sulle argomentazioni relative alla sicurezza e alla riservatezza e sugli aspetti puramente finanziari, in quanto l'esternalizzazione risulterebbe molto più costosa della soluzione interna, anche in considerazione delle risorse necessarie per risolvere i complessi aspetti amministrativi e adattarsi alla configurazione decentrata dell'EPPO caratterizzata da procuratori europei delegati e APEDN dislocati in diverse località in tutta l'Unione;

70. sottolinea che, sebbene l'EPPO abbia conseguito un'adeguata autonomia informatica solo nel 2025, il lavoro preparatorio del 2024 ha reso tangibili gli investimenti più significativi mai realizzati nella storia dell'EPPO a favore della digitalizzazione e che, per conseguire l'autonomia informatica ed evitare impatti negativi sulle attività operative, l'EPPO ha dovuto avviare molte azioni; ricorda che, nonostante il sostegno tecnico fornito dalla Commissione all'EPPO durante la transizione verso l'autonomia informatica, dal punto di vista del bilancio l'EPPO ha dovuto in ogni caso trasferire risorse dall'attività operativa al settore informatico e la Commissione non ha acconsentito alla loro compensazione; ricorda altresì, a tale proposito, che alla fine di febbraio 2024 la richiesta dell'EPPO di un bilancio rettificativo per il 2024 (per circa 3 milioni di EUR e 37 posti nella tabella dell'organico) è stata respinta e che tale rifiuto fa seguito alla precedente decisione della Commissione di non concedere 45 posti supplementari nella tabella dell'organico per

colmare le carenze derivanti dall'interruzione di servizi da parte della DG Servizi digitali, presentata nel gennaio 2023;

71. sottolinea che nel 2024 il bilancio operativo dell'EPPO per le TIC ammontava a 6,61 milioni di EUR, pari al 19 % del bilancio operativo complessivo (rispetto a 4,7 milioni di EUR nel 2023 e a 5,6 milioni di EUR nel 2022); osserva che l'aumento in termini assoluti riflette il significativo lavoro preparatorio intrapreso in vista del conseguimento dell'autonomia informatica, tra cui il rafforzamento delle capacità interne in materia di cibersicurezza, gestione dei servizi informatici e monitoraggio delle infrastrutture, oltre alla transizione tecnica dei servizi precedentemente forniti dalla DG Servizi digitali; rileva che tali investimenti erano strategicamente mirati a garantire la continuità, l'indipendenza e la sicurezza dell'ambiente digitale dell'EPPO e a gettare le basi necessarie per il conseguimento positivo dell'autonomia informatica nel giugno 2025; sottolinea che, sebbene la quota delle spese informatiche nell'ambito del bilancio operativo sia rimasta stabile, il 2024 è stato caratterizzato da una concentrazione decisiva degli sforzi e delle risorse per preparare la transizione dell'EPPO verso la piena indipendenza digitale;

72. riconosce che, anche dopo aver raggiunto tale obiettivo nel 2025, l'EPPO sottolinea che il sostegno all'autonomia informatica richiede risorse umane e finanziarie aggiuntive, che finora non sono state concesse a causa delle limitazioni imposte dalle risorse di bilancio complessive disponibili nelle linee interessate; invita la Commissione a riconsiderare la sua decisione e a stanziare risorse aggiuntive per garantire che l'efficacia e la correttezza giuridica delle operazioni dell'EPPO non siano compromesse;

73. rileva che nel 2024, per quanto riguarda il settore informatico, l'EPPO ha continuato ad adoperarsi per la realizzazione dei due grandi progetti del programma di autonomia informatica e del programma CMS, il primo volto a fornire un catalogo completo di servizi informatici amministrativi gestiti interamente all'interno dell'organizzazione, il secondo volto a promuovere lo sviluppo della digitalizzazione nel settore chiave delle indagini e dell'azione penali; ritiene che la soluzione di assumere contraenti intra muros per la gestione di tali progetti offra una continuità operativa immediata, ma non dovrebbe essere concepita come una soluzione definitiva per l'EPPO, tenendo conto della natura estremamente sensibile delle sue attività e della necessità di garantire la continuità e l'affidabilità dei suoi servizi digitali, nonché il massimo livello di sicurezza delle sue infrastrutture, dei suoi sistemi e delle sue attrezzature informatiche; ribadisce la propria preoccupazione circa il rischio che la Commissione non percepisca il carattere sensibile della questione, come dimostra una valutazione superficiale del problema che potrebbe incidere negativamente sulle attività operative dell'EPPO e rappresentare un potenziale rischio reputazionale per l'Unione nel

caso in cui ciò comporti un indebolimento della capacità operativa dell'EPPO;

74. ricorda che la complessità dell'infrastruttura informatica dell'EPPO deriva dalla sua struttura decentrata, che obbliga ciascun procuratore europeo delegato a utilizzare sia il CMS nazionale che quello dell'EPPO, che sono banche dati diverse disciplinate da diritti di accesso diversi; sottolinea che il trattamento e lo scambio di informazioni tra i servizi centrali dei procuratori europei delegati e dell'EPPO richiedono la digitalizzazione del fascicolo da parte dei procuratori europei delegati, i quali sono tenuti a utilizzare strumenti digitali nazionali nel rispetto del diritto nazionale, ma anche a considerare la necessità di disporre di tali documenti digitali in formati compatibili con il sistema centrale dell'EPPO e con i sistemi utilizzati da altri procuratori europei delegati che sono partner nei casi oggetto di indagine;

75. sostiene che l'integrazione del CMS dell'EPPO e dei sistemi nazionali di gestione dei casi è necessaria per aumentare l'efficacia delle indagini e deve essere perseguita nel contesto della revisione del regolamento (UE) 2017/1939; prevede che tale integrazione richiederà un livello di digitalizzazione comune e coerente in tutti gli Stati membri partecipanti al fine di creare un ambiente di lavoro digitale che sia protetto secondo gli stessi standard della sede centrale dell'EPPO, nel pieno rispetto dei quadri giuridici nazionali; ricorda che i costi condivisi correlati, a carico degli Stati membri e dell'Unione, dovranno essere presi in considerazione nella stima e nella previsione di bilancio; apprezza il ruolo e i contributi degli APEDN nell'uso e nello sviluppo efficaci dei sistemi e suggerisce di prendere in considerazione la possibilità di attribuire loro uno status specifico in occasione della revisione del regolamento (UE) 2017/1939; sottolinea che qualsiasi futura integrazione dovrebbe basarsi su una ripartizione equilibrata delle responsabilità tra l'Unione e gli Stati membri;

76. ritiene fondamentale attenuare i rischi per l'integrità strutturale delle tecnologie informatiche dell'EPPO derivanti dalle pratiche aggressive delle associazioni della criminalità organizzata indagate e perseguite dall'EPPO, che sono inclini a reagire in modo aggressivo agli interventi dell'EPPO volti a smantellare le loro attività criminali; apprezza il fatto che la strategia di sicurezza generale migliorata e il quadro strategico globale in materia di sicurezza delle informazioni proposto nel 2023 siano stati formalmente approvati e adottati nel 2024; sottolinea che la sicurezza fisica e digitale e la loro governance sono fattori essenziali per l'indipendenza e l'efficacia operativa dell'EPPO e richiedono risorse, come quelle impiegate nella creazione di un'unità dedicata per affrontare la sicurezza informatica e fisica;

77. sottolinea che l'EPPO è chiamata a trattare un numero crescente di casi che coinvolgono componenti ad alta tecnologia e metodologie criminali digitali, per cui necessita di attrezzature e sistemi informatici aggiornati per poter integrare nei processi investigativi e nelle analisi le tecnologie avanzate spesso utilizzate da reti criminali altamente specializzate;

78. osserva che, nei settori operativi, l'EPPO è molto cauta nell'uso dell'intelligenza artificiale (IA) concorda sul fatto che, sebbene quest'ultima possa contribuire al trattamento dei dati, la valutazione delle prove e il processo decisionale relativo all'azione penale rimangono di stretta competenza umana; accoglie con favore tale approccio come essenziale per salvaguardare i diritti fondamentali, la certezza del diritto e la responsabilità; sottolinea che l'EPPO non considera l'IA come un mezzo in grado di ridurre il fabbisogno di personale, ma piuttosto come uno strumento di sostegno per far fronte al crescente carico di lavoro; incoraggia investimenti mirati negli strumenti basati sull'IA - a condizione che il loro uso rimanga proporzionato e soggetto alla supervisione umana - e nella formazione in materia di IA, le cui implicazioni di bilancio dovrebbero essere compensate da incrementi di efficienza nella traduzione e in altri processi di supporto; invita l'EPPO a fornire orientamenti al personale sulle modalità di utilizzo di tali strumenti, concentrandosi in particolare sui processi tipici inerenti al mandato specifico dell'EPPO;

79. è consapevole del fatto che i casi trattati dall'EPPO e i fascicoli e le prove correlati sono deferiti all'EPPO e registrati in ogni lingua dell'Unione e che ciascun caso può avere centinaia di migliaia di documenti, ricevuti in blocco, che devono essere tradotti nelle lingue di lavoro per l'analisi dei casi e le indagini, mentre le relazioni e le decisioni dell'EPPO, elaborate in inglese, devono essere tradotte nella lingua dello Stato membro relatore per il deferimento agli organi giurisdizionali nazionali; prende atto del fatto che tale processo è garantito dai servizi di traduzione automatica forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT); osserva che nel 2024 il costo dei servizi di eTranslation è stato di 1 051 000 EUR per gli strumenti di traduzione automatica e di 2 308 452 EUR per la traduzione umana[4]; chiede all'EPPO di valutare un possibile utilizzo più efficiente di tali servizi di

4 L'importo non comprende i servizi di interpretazione forniti nell'ambito dell'accordo sul livello dei servizi con la direzione generale dell'Interpretazione (DG Interpretazione) della Commissione o, quando la DG Interpretazione declina il servizio richiesto o non è in grado di fornirlo, mediante l'assunzione di freelance disponibili sul mercato (eccezioni ad hoc alle regole finanziarie). Nel 2024 i costi sostenuti ammontano complessivamente a 22 536 EUR e 9 360 EUR nell'ambito dell'accordo sul livello dei servizi della DG Interpretazione, mentre la parte restante è stata coperta con acquisti di servizi ad hoc.

traduzione automatica che, finora, non sono assistiti dall'IA, ma si basano su serie di dati lessicali forniti dal servizio eTranslation della DG Servizi digitali e aggiornati su base annuale;

80. ribadisce il proprio sostegno alle richieste dell'EPPO affinché ottenga risorse da destinare alla protezione della sua cibersicurezza e chiede la rapida attuazione di una solida strategia di cibersicurezza per preservare le operazioni e l'integrità dei dati dell'EPPO;

81. osserva che la strategia digitale dell'EPPO e la politica di gestione delle vulnerabilità e delle patch sono attualmente in fase di sviluppo e che i servizi esistenti garantiscono la valutazione delle vulnerabilità, uno strumento di scansione automatizzata e la notifica per l'ambiente cruciale del CMS; invita l'EPPO a dare priorità alle misure che sono rilevanti per garantire un ambiente di lavoro sicuro, la continuità delle attività e la protezione delle informazioni pertinenti;

82. accoglie con favore il dialogo continuo tra il responsabile della protezione dei dati dell'EPPO e il punto di contatto del Garante europeo della protezione dei dati per l'EPPO e le loro riunioni bilaterali periodiche; incoraggia il collegio, le cui decisioni integrano l'attuale quadro giuridico[5], a collaborare con il Garante europeo della protezione dei dati a una revisione periodica delle pratiche e delle procedure esistenti, alla luce della necessità di garantire l'utilizzabilità dei dati personali a fini di indagine e azione penale e, nel contempo, di salvaguardarne la protezione;

Edifici e sicurezza

83. osserva che nel 2024 il contratto di locazione con il quale le autorità lussemburghesi forniscono gratuitamente l'edificio che ospita attualmente la sede centrale dell'EPPO non è stato modificato e che sempre nel 2024 l'EPPO ha pagato la stessa commissione annuale per i costi di servizio del 2023, pari a 716 724 EUR, senza costi aggiuntivi;

84. rileva che l'EPPO occupa attualmente dieci piani della Torre B (TOB) e quattro piani dell'edificio annesso; è consapevole del fatto che, dall'inizio del 2025, altri sette piani sono in fase di ristrutturazione da parte dello Stato ospitante e saranno gradualmente consegnati all'EPPO nel corso del quarto trimestre del 2025; comprende che i

5 Regolamento (UE) 2017/1939 (regolamento EPPO) e regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

nuovi piani contribuiranno a superare l'attuale carenza di spazio e offriranno l'opportunità di unificare e ridistribuire in modo efficiente i servizi dell'EPPO all'interno dei locali; ricorda la natura delle attività dell'EPPO e la loro intrinseca riservatezza e accoglie pertanto con favore l'assegnazione di spazi di lavoro individuali a ciascun membro del personale in un ufficio singolo, doppio o triplo; apprezza le misure già esistenti per garantire l'accessibilità degli uffici alle persone a mobilità ridotta o con altre disabilità;

Ambiente e sostenibilità

85. è consapevole del fatto che l'EPPO occupa parte di un edificio fornito gratuitamente dallo Stato ospitante e che i parametri ambientali sono gestiti dalle autorità nazionali, nel rispetto dei requisiti ambientali locali; accoglie con favore le azioni avviate dalle autorità lussemburghesi per sostenere l'EPPO nella promozione della gestione ambientale, che hanno portato all'installazione di 20 stazioni di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi sotterranei e alla sostituzione dell'illuminazione interna e delle tende frangisole con soluzioni a risparmio energetico in tutti i locali della sede centrale dell'EPPO al fine di migliorare l'efficienza energetica dell'edificio; osserva che su ogni piano sono stati installati erogatori con filtraggio dell'acqua, il che riduce l'uso di bottiglie di plastica; rileva che la sede centrale dell'EPPO è integrata nella rete lussemburghese di trasporti pubblici gratuiti, il che la rende facilmente raggiungibile con mezzi a basso impatto ambientale, senza alcun costo per il personale e i visitatori, e che il parcheggio sotterraneo offre un apposito spazio per le biciclette;

86. rileva che l'EPPO segue la decisione della Commissione C(2025)2495 – Guida alle missioni e ai viaggi autorizzati, prendendo in considerazione non solo soluzioni di viaggio ecologiche per il personale in missione, ma anche valutando sistematicamente la necessità delle missioni rispetto alla fattibilità delle riunioni online;

Cooperazione interistituzionale

87. ribadisce che, nell'ambito dell'architettura concepita per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, il ruolo principale dell'EPPO può essere efficacemente perseguito solo attraverso un'intensa cooperazione e uno stretto coordinamento con le altre entità che svolgono compiti complementari; sottolinea che l'EPPO agisce in un panorama complesso ed eterogeneo in cui la sua indipendenza è fondamentale tanto quanto la sua capacità di creare sinergie con i suoi partner e la sua volontà di comunicare con le parti interessate;

88. è consapevole degli sforzi compiuti dall'EPPO a favore di una cooperazione efficace con Europol, l'OLAF ed Eurojust, che avviene conformemente al mandato di ciascuna organizzazione, attraverso riunioni periodiche a livello gestionale e tecnico e attraverso i

processi "hit/no hit" utilizzati per gli scambi bidirezionali di informazioni e per evitare la duplicazione delle attività; deplora, tuttavia, il volume limitato di cooperazione operativa tra l'OLAF e l'EPPO, confermato dal numero costantemente basso di casi dell'EPPO sostenuti dall'OLAF (quattro casi nel 2023 e cinque casi nel 2024) rispetto al volume di casi per i quali l'EPPO ha ricevuto sostegno nel 2024 da Eurojust (25) e da Europol (83); osserva che la cooperazione con Europol risente delle limitazioni derivanti dal diritto processuale penale nazionale e dall'accessibilità dei dati di proprietà dell'EPPO; ritiene che un ulteriore rafforzamento della cooperazione con Europol consentirebbe sinergie e l'ottimizzazione delle risorse, nonostante l'urgente necessità che l'EPPO sviluppi la propria piattaforma analitica interna, che è essenziale per una rapida interpretazione dei dati raccolti durante le sue indagini e per la definizione di strategie operative nei casi transfrontalieri, che richiedono l'accesso all'intero CMS dell'EPPO; invita tutte le parti a valutare modalità adeguate per creare sinergie, rafforzare la cooperazione a livello operativo, evitare duplicazioni dei compiti e fare un migliore uso delle capacità analitiche esistenti; accoglie con favore l'istituzione di gruppi di lavoro dedicati alla revisione dell'architettura antifrode annunciata dalla Commissione e si aspetta che i dibattiti, che coinvolgono tutte le componenti dell'architettura antifrode, portino a miglioramenti concreti nella cooperazione e nel coordinamento delle attività, i cui risultati dovrebbero essere presentati dalla Commissione entro la fine del 2026;

89. prende atto del buon livello di cooperazione tra l'EPPO, la Corte, il Garante europeo della protezione dei dati e la Mediatrice europea nel 2024; osserva che la Mediatrice europea ha avviato un'indagine a seguito di una denuncia presentata da un cittadino che aveva partecipato a una procedura di selezione nel 2024, che è stata poi ritenuta non suffragata da alcuna prova o caso di cattiva amministrazione da parte dell'EPPO;

90. ritiene che la revisione dei quadri normativi dell'OLAF e dell'EPPO offra l'opportunità di riconsiderare molti aspetti della loro collaborazione alla luce delle esperienze acquisite negli anni di attività operativa; sottolinea che gli insegnamenti tratti dall'attuazione sia delle indagini complementari (proposte dall'OLAF) sia delle indagini di sostegno (richieste dall'EPPO) hanno fornito una serie di informazioni utili su cui basarsi per ridefinire le modalità della loro cooperazione; sottolinea che la stessa esperienza operativa ha evidenziato la necessità di aumentare l'individuazione dei casi e migliorare la segnalazione; osserva che nel 2024 si è tenuta, in seno al Parlamento, la prima riunione internazionale congiunta tra i procuratori dell'EPPO e gli investigatori dell'OLAF; ritiene che ciò possa essere considerato un progetto pilota per una pratica di scambio che dovrebbe diventare periodica, a condizione che siano disponibili risorse finanziarie; ribadisce che un dialogo e una cooperazione adeguati tra le componenti dell'architettura antifrode

dell'Unione possono essere conseguiti solo istituendo un consesso interistituzionale obbligatorio in cui le questioni strategiche possano essere affrontate e discusse al fine di ottimizzare le risorse e rendere tangibili i risultati;

91. osserva che le frodi in materia di IVA sono diventate una vulnerabilità strutturale del mercato interno e che, nonostante il ripetersi di sistemi "carosello" standardizzati, le autorità fiscali nazionali sono in grado di individuare e contrastare solo piccole parti delle reti criminali; sottolinea il valore unico delle operazioni dell'EPPO, in grado di ricostruire operazioni criminali complesse e flussi finanziari illeciti e di intraprendere azioni di sequestro e congelamento dei beni coinvolti; invita la Commissione a proporre tutte le modifiche normative necessarie per affrontare una situazione che ostacola l'efficacia della lotta contro le frodi in materia di IVA e limita il potenziale in termini di sinergie tra le autorità nazionali e dell'UE;

92. sottolinea che l'accesso ai dati e la condivisione delle informazioni sono elementi fondamentali di qualsiasi azione antifrode e che il successo della protezione del bilancio dell'Unione dipende dal loro soddisfacente conseguimento; ricorda le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione speciale n. 24/2015 sulla lotta alle frodi in materia di IVA e nella sua relazione speciale n. 08/2025 dal titolo "Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto – Gli interessi finanziari dell'UE non sono sufficientemente protetti nell'ambito dei regimi doganali semplificati all'importazione" e accoglie con favore, a tale riguardo, la proposta, presentata il 14 novembre 2025 dalla Commissione, di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione6; sottolinea, nella stessa ottica, l'importanza di una piena ed efficace condivisione dei dati tra l'EPPO, l'OLAF, Eurojust ed Europol ed evidenzia che l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto consentirebbe di supervisionare l'integrazione dei dati e l'efficienza della gestione dei casi tra tali organismi;

93. sostiene l'invito dell'EPPO a intensificare gli sforzi per garantire una capacità di analisi dei dati molto più ampia ed efficiente a livello dell'Unione, al fine di sfruttare appieno le enormi quantità di dati raccolti nelle indagini dell'EPPO, e concorda sul fatto che un progresso in tale direzione migliorerebbe notevolmente la lotta contro la criminalità organizzata nell'Unione; osserva che il volume delle prove raccolte sottoposte ad analisi aumenta in modo esponenziale parallelamente al crescente numero di casi oggetto di

6 https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-08/SR-2025-08_IT.pdf

indagine da parte dell'EPPO; sottolinea che gran parte di tali informazioni riguarda la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro nonché un'ampia gamma di attività illecite collegate in quanto reati presupposto che esulano dal mandato e dalle competenze investigative dell'EPPO; osserva che una situazione analoga si è verificata a seguito dell'indagine Admiral, quando l'analisi di una parte degli almeno 638 TB di dati digitali sequestrati ha rivelato collegamenti con il traffico di droga, il gioco d'azzardo illegale, la prostituzione e altre attività, dando luogo all'avvio di ulteriori procedimenti penali da parte delle procure nazionali per reati non PIF; rileva che una situazione analoga si è verificata nell'ambito dell'indagine Midas, che ha portato all'individuazione di un ecosistema criminale complesso, dotato di società di comodo, prestanome, identità fittizie e comunicazioni criptate per orchestrare altre attività criminali, tra cui il traffico di droga e armi e il finanziamento del terrorismo, per le quali l'analisi di parte degli almeno 418 TB di dati digitali pertinenti al caso ha portato alla presentazione di tredici segnalazioni di reato alle autorità nazionali responsabili delle indagini su tali reati non PIF;

94. accoglie con favore l'istituzione di un meccanismo interno inteso a garantire la trasmissione efficiente in termini di risorse, tempestiva e coerente, da parte dell'EPPO, delle notifiche a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, che sono rilevanti ai fini delle misure cautelari e volte al recupero amministrativo, nonché la revisione dell'accordo di lavoro con la Commissione in occasione della terza revisione annuale di alto livello della cooperazione tra l'EPPO e la Commissione, nell'ottobre 2024; è del parere che tali disposizioni si tradurranno in azioni più efficaci per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea, infatti, il forte aumento delle notifiche alla Commissione che ha fatto seguito alle nuove disposizioni introdotte nel 2024 e nel 2025 (rispettivamente +147 % e +85 % rispetto al 2022); sottolinea tuttavia che, al fine di poter dare un seguito efficace ai suoi casi e garantire un flusso costante di informazioni alla Commissione per sostenere l'adozione delle misure amministrative, il CMS e la capacità analitica dei dati dell'EPPO devono essere ulteriormente sviluppati, il che non è possibile in una situazione di sottofinanziamento strutturale; deplora che, nonostante le chiare indicazioni dell'EPPO circa il fabbisogno finanziario, la Commissione abbia fornito, con la sua lettera rettificativa n. 1/2024, solamente tre posti nella tabella dell'organico e un agente contrattuale, che non sono sufficienti; sostiene le future richieste di risorse dell'EPPO, che sono essenziali per riportare al bilancio dell'Unione gli importi interessati dalle frodi; invita la Commissione a massimizzare il recupero amministrativo a favore del bilancio dell'Unione, rispettando nel contempo la riservatezza e il corretto svolgimento delle azioni investigative;

95. è consapevole del fatto che il recupero dei fondi da parte delle autorità nazionali resta di competenza della Commissione, come indicato nella lettera d'incarico del commissario per il Bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione, e sottolinea che l'EPPO non ha finora alcun mandato per dare seguito al processo di recupero; ribadisce il suo invito agli Stati membri a rafforzare la cooperazione riguardo al processo di recupero e a informare tempestivamente sia la Commissione che l'EPPO in merito alle confische definitive; sostiene che la revisione dei regolamenti pertinenti è necessaria per chiarire il ruolo dell'EPPO nel processo di recupero;

96. riconosce che le indagini dell'EPPO possono essere avviate solo se le informazioni sono pervenute ai procuratori e si attende che gli Stati membri rispettino gli obblighi giuridici segnalando tutti i casi pertinenti all'EPPO; osserva con preoccupazione che nel 2024 sono perdurati i conflitti di competenza e gli ostacoli sistemici alle indagini dell'EPPO, compresi casi che sollevano preoccupazioni in merito allo Stato di diritto; ricorda, a tale proposito, la dichiarazione pubblica dell'EPPO su una decisione relativa a un conflitto di competenza in Croazia; invita la Commissione a monitorare sistematicamente tali ostacoli come parte della sua responsabilità di garantire il rispetto del diritto dell'Unione e di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; osserva con preoccupazione che alcuni Stati membri hanno dichiarato reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione come se fossero casi di competenza nazionale e hanno rifiutato di riconoscere la competenza dell'EPPO; esprime preoccupazione in relazione al possibile impatto negativo che tali conflitti di competenza potrebbero avere sulle indagini, a causa della perdita di prove o della raccolta tardiva delle stesse; invita la Commissione a raccogliere e valutare le informazioni relative ai casi di conflitti di competenza, al fine di disporre di dati pertinenti per la revisione del regolamento (UE) 2017/1939;

97. osserva che, nonostante la competenza dell'EPPO sia chiaramente delineata all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, nonché all'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/1939, nel 2024 sono state nuovamente sollevate questioni di competenza tra le autorità nazionali e i procuratori europei delegati; sottolinea che tali casi dovrebbero essere trattati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1939, in base al quale essi sono deferiti all'autorità giudiziaria nazionale competente a decidere sui conflitti di competenza tra procuratori nazionali, a condizione che la sua decisione possa essere oggetto di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1939, che rinvia all'articolo 267 TFUE; ribadisce che, poiché in molti Stati membri la decisione dell'autorità nazionale in merito al conflitto di competenza non può essere oggetto di una pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, la situazione attuale manca di chiarezza giuridica;

incoraggia gli Stati membri che nutrono dubbi sulla competenza dell'EPPO a sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE e dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1939;

98. osserva che nel 2024 l'EPPO ha attuato e sostenuti i costi relativi all'"Accademia EPPO", organizzata in collaborazione con la Guardia di Finanza in Italia, con due corsi internazionali in loco di due settimane per 49 investigatori; rileva che in alcuni Stati membri sono state organizzate formazioni specifiche per i funzionari delle autorità di contrasto sugli ambiti di criminalità rientranti nel mandato dell'EPPO; invita la Commissione a sostenere e garantire il finanziamento di questo prezioso progetto di formazione; osserva che nel 2024 i procuratori europei e i procuratori europei delegati hanno avviato ulteriori azioni di sensibilizzazione a livello decentrato e centrale presso i portatori di interessi nazionali, ospitando in numerose occasioni delegazioni della magistratura, delle procure e delle autorità di contrasto;

99. ribadisce la sua preoccupazione per il crescente numero di casi riguardanti il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la cui distribuzione non risulta uniforme tra gli Stati membri che hanno già ricevuto esborsi importanti; sottolinea che lo squilibrio nella distribuzione dei casi potrebbe essere la conseguenza del diverso grado di adeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo tra gli Stati membri o di un'efficacia non ottimale degli sforzi di individuazione e di pratiche di segnalazione opache; evidenzia che le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza provengono dal bilancio dell'Unione e che la loro protezione è di competenza dell'EPPO; incoraggia pertanto la Commissione e altri organi e autorità dell'Unione a intensificare gli sforzi di individuazione e a riferire all'EPPO in merito a ogni situazione pertinente a tale riguardo;

100. sottolinea che è probabile che l'elevato numero di casi aperti che coinvolgono i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza aumenti in futuro con l'aumento dell'intensità degli esborsi all'approssimarsi della data di conclusione e ritiene fondamentale intensificare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti, in particolare con la task force per la ripresa e la resilienza, al fine di rafforzare il meccanismo di monitoraggio e controllo mediante l'analisi dei casi di frode oggetto di indagine da parte dell'EPPO e individuare eventuali lacune nei controlli o modelli di frode che potrebbero essere il risultato di negligenze o omissioni, nonché affrontarli mediante le misure di riduzione e recupero introdotte nell'allegato IV degli orientamenti della Commissione sui piani per la ripresa e la resilienza adottati il 22 luglio 2024;

101. apprezza l'accordo del collegio sulle modalità di collaborazione con la commissione anticorruzione delle Seychelles e la Procura generale

del Principato di Andorra, nonché la conclusione dei memorandum d'intesa con la Vicepresidenza per l'integrità della Banca mondiale e l'Associazione iberoamericana delle procure pubbliche; accoglie con favore la firma dell'accordo di lavoro con il Parlamento nel novembre 2024, che stabilisce disposizioni chiare per la cooperazione al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, e l'accordo del collegio sulle modalità di lavoro con il SEAE e sulla revisione degli allegati dell'accordo con la Commissione e l'avvio, sempre nel 2024, dei negoziati per un accordo di lavoro con la Banca centrale europea;

102. prende atto dell'intensa attività svolta dall'EPPO per garantire l'efficacia delle sue indagini nel contesto internazionale e in relazione ai paesi terzi; è consapevole del fatto che l'EPPO è membro o osservatore di diverse reti e organizzazioni internazionali quali il gruppo Egmont, GlobE Network, il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla corruzione, Carin Network, Nadal Network, la rete EACN/EPAC, la rete giudiziaria europea, il comitato di esperti del Consiglio d'Europa sul funzionamento delle convenzioni europee nel campo della cooperazione penale (PC-OC) e altro ancora; osserva che l'EPPO ha firmato accordi di lavoro con numerosi partner; riconosce le difficoltà dell'EPPO a intervenire in modo efficiente in assenza di una chiara base giuridica e apprezza la trasmissione alla Commissione, nell'agosto 2023, di un elenco di paesi terzi considerati prioritari per la definizione di accordi che potrebbero facilitare la cooperazione; invita la Commissione a tenere in debita considerazione le richieste dell'EPPO;

103. osserva che l'EPPO ha continuato a fare affidamento su contratti interistituzionali e accordi sul livello dei servizi bilaterali e che, alla fine del 2024, l'EPPO aveva 86 adesioni attive a contratti quadro interistituzionali e 23 accordi sul livello dei servizi o altri accordi con la pubblica amministrazione dell'Unione, al fine di acquistare beni e servizi a un costo inferiore o di massimizzare i risparmi di bilancio derivanti dagli strumenti contrattuali in vigore, in linea con i principi di sana gestione finanziaria;

104. accoglie con grande favore la partecipazione della Polonia e della Svezia all'EPPO; osserva che la Danimarca continua a esercitare la clausola di non partecipazione all'EPPO nel quadro dei protocolli n. 21 e n. 22 TFUE; è consapevole del fatto che, a seguito di una prima indicazione del governo irlandese sulla sua potenziale partecipazione alla cooperazione rafforzata, l'EPPO ha istituito un gruppo di lavoro dedicato con rappresentanti dei servizi competenti dell'EPPO per coprire tutti gli aspetti della partecipazione e accompagnare le autorità nazionali nel processo; osserva che sono già state organizzate diverse riunioni informali su richiesta dello Stato membro per spiegare il funzionamento dell'EPPO; rileva, tuttavia, che nel 2024 non si sono svolti scambi ufficiali con il gruppo di lavoro interagenzie irlandese istituito per esaminare la potenziale futura partecipazione dell'Irlanda all'EPPO; esorta la Commissione,

l'EPPO e le autorità irlandesi a rilanciare un dialogo costruttivo e a trovare una soluzione efficace per andare avanti;

105. deplora fermamente che l'Ungheria sia l'unico Stato membro che non ha ancora aderito all'EPPO, nonostante l'assenza di ostacoli giuridici o costituzionali; esorta vivamente il governo ungherese ad aderire all'EPPO senza ulteriori indugi; ritiene che la continua mancata partecipazione possa essere interpretata solo come un tentativo deliberato di proteggere la corruzione e l'uso improprio dei fondi dell'Unione da un controllo europeo indipendente; ritiene che l'adesione del paese all'EPPO risponderebbe finalmente alle richieste legittime e di lunga data della società civile e dei cittadini in merito al rafforzamento delle garanzie giuridiche contro la frode, la corruzione e altri comportamenti scorretti gravi, e al ripristino della fiducia per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che sono attualmente compromessi da persistenti carenze nell'applicazione delle norme e che indeboliscono l'impatto positivo delle politiche dell'Unione volte a sostenere la crescita, la coesione e il benessere dei cittadini, delle PMI, e degli enti locali e regionali ungheresi;

106. ricorda gli svariati tentativi del governo ungherese di svolgere una sistematica attività di spionaggio contro il personale della Commissione europea e dell'OLAF;

107. sottolinea che qualsiasi mancanza di cooperazione con l'EPPO da parte di uno Stato membro crea nicchie di immunità e privilegi che indeboliscono la difesa degli interessi finanziari dell'Unione rendendola disomogenea e inefficiente, ed esorta la Commissione ad avviare procedure di infrazione nei confronti di qualsiasi Stato membro che ostacoli sistematicamente le indagini guidate dall'EPPO; invita la Commissione a considerare, nell'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che la mancata partecipazione all'EPPO può costituire una potenziale minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione e invita la Commissione a monitorare attentamente i livelli di cooperazione degli Stati membri con l'EPPO; deplora profondamente, in tale ottica, i casi segnalati nel 2024, in cui investigatori dell'OLAF e dell'EPPO sono stati oggetto di minacce da parte di governi di Stati membri nello svolgimento delle loro attività in loco; sottolinea che situazioni di questo tipo compromettono lo Stato di diritto, costituiscono una grave violazione della fiducia reciproca e della leale cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, e indeboliscono l'azione di quest'ultima, richiedendo l'istituzione di

[7] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell''Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

solide misure di prevenzione e protezione per salvaguardare il personale quando viene impiegato in situazioni che lo espongono a rischi;

108. pone l'accento sul fatto che le attività dell'EPPO devono contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dovrebbero tradursi nel recupero degli importi erogati dal bilancio dell'UE che non sono stati utilizzati per le finalità previste a causa di attività criminose; osserva che il processo di confisca, che consente il recupero di tali importi, spetta alle autorità nazionali e che i pertinenti importi confiscati, o il valore dei beni, derivanti dalle misure adottate dai procuratori europei delegati negli Stati membri dovrebbero essere reintegrati nel bilancio dell'Unione, previa deduzione dei costi sostenuti dalle autorità degli Stati membri per attuare tali misure conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1939 per quanto riguarda i beni o i proventi da cedere conformemente al diritto nazionale applicabile, fatto salvo il diritto dell'Unione o di altre vittime di essere risarcite per i danni subiti; ricorda che la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ha proposto che le potenziali entrate derivanti dalle misure di sequestro e confisca siano contabilizzate nel bilancio dell'Unione come entrate senza destinazione specifica, nell'ambito di una linea di bilancio distinta creata da un emendamento di bilancio; apprezza l'impegno dell'EPPO a dialogare con la Commissione per sostenere qualsiasi sforzo volto a garantire l'attuazione di quanto sopra; ritiene necessario modificare l'articolo 38 per consentirne un'attuazione e un monitoraggio efficaci, al fine di garantire la protezione del bilancio dell'Unione, e invita la Commissione a concludere gli accordi necessari con le autorità nazionali competenti per consentire l'iscrizione di tali importi nel bilancio dell'Unione e a proporre le soluzioni legislative necessarie in vista di un'efficace applicazione;

109. sottolinea l'importanza di monitorare e riferire sistematicamente sul seguito dato alle indagini e all'azione penale, con particolare riferimento alle misure finanziarie adottate (confisca e recupero), al fine di ottenere una comprensione più chiara dell'impatto delle azioni dell'EPPO; osserva che l'EPPO e la Commissione si sono impegnate a semplificare le loro comunicazioni e a renderle adeguate in relazione all'eventuale adozione di misure volte a ripristinare il bilancio dell'Unione colpito da reati finanziari; sostiene che la Commissione deve assistere l'EPPO nel monitoraggio e nel seguito delle sue attività, al fine di evitare che le risorse limitate dell'EPPO siano sottratte ai compiti di indagine e promozione dell'azione penale; ritiene che il controllo del Parlamento sul seguito amministrativo dato alle sue indagini penali sia un contributo essenziale per migliorare l'efficienza dell'architettura antifrode dell'Unione; incoraggia la Commissione, nonché tutte le componenti dell'architettura antifrode, a trovare un modo efficace ed efficiente per monitorare le azioni svolte e riferire in merito al loro risultato finale;

110. sottolinea il ruolo cruciale del recupero dei beni e il suo effetto deterrente sulla criminalità organizzata; rileva che la partecipazione dell'EPPO alle reti internazionali dovrebbe migliorare l'efficacia delle operazioni di recupero dei beni; ribadisce che le indagini e il perseguimento tempestivi ed efficaci dei reati finanziari dovrebbero generare risparmi significativi per il bilancio dell'Unione e degli Stati membri;

Comunicazione

111. apprezza i numerosi miglioramenti introdotti nella comunicazione interna ed esterna dell'EPPO nel 2024, in particolare le sessioni informative sulla lotta alle molestie e sulla denuncia di irregolarità e altre iniziative di sensibilizzazione sul quadro etico dell'EPPO, ancora in fase di sviluppo; accoglie con favore il contributo agli scambi di opinioni del Parlamento in occasione delle varie discussioni in seno alle commissioni, principalmente da parte del procuratore capo europeo (commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, commissione per il controllo dei bilanci, commissione per i problemi economici e monetari, sottocommissione per le questioni fiscali);

112. rileva che l'entità delle risorse dell'EPPO destinate alla comunicazione è limitata e che, data la necessità di stabilire l'autonomia digitale della Procura europea, la gestione del suo sito web è stata internalizzata, il che richiederà risorse aggiuntive, dopo che la DG Servizi digitali cesserà di prestare tale servizio; osserva che nel 2024 il bilancio per la comunicazione pubblica e le attività promozionali ammontava a 235 382 EUR ed è stato interamente utilizzato, in particolare per acquisire licenze di monitoraggio dei media e per altre iniziative di comunicazione e la traduzione di pubblicazioni;

113. osserva che la strategia dell'EPPO in materia di social media è concepita per rivolgersi efficacemente a vari tipi di pubblico, tra cui giornalisti, portatori di interessi istituzionali, professionisti del diritto e delle autorità di contrasto, mondo accademico e pubblico in generale, adattando i messaggi alle loro esigenze; rileva che l'obiettivo principale della presenza dell'EPPO sui social media è creare fiducia migliorando la visibilità; rinnova l'invito all'EPPO a trovare chiaramente il miglior equilibrio possibile fra trasparenza e interesse pubblico, da un lato, e riservatezza e corretto svolgimento delle indagini, dall'altro, e a garantire la neutralità delle sue comunicazioni sulle sue attività; incoraggia l'EPPO a trasmettere un messaggio rassicurante sulla dimensione operativa dei valori e dei principi dell'Unione, che sono radicati nell'indipendenza e nel rispetto della legge e applicati con trasparenza e considerazione; osserva che una comunicazione efficace da parte dell'EPPO contribuisce a rafforzare la reputazione delle istituzioni presso i

cittadini e a sensibilizzare i contribuenti sulla complessità e l'importanza della tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

114. sottolinea che gli sforzi dell'EPPO volti a trasmettere informazioni corrette e comprensibili sui casi complessi perseguiti possono costituire un forte incentivo per i cittadini dell'Unione a segnalare eventuali comportamenti scorretti all'EPPO e contribuire a promuovere un crescente coinvolgimento della società civile; apprezza l'impegno dell'EPPO a migliorare la comprensione del suo lavoro tra i giornalisti, i cittadini e il mondo accademico attraverso conferenze stampa in vari Stati membri, visite di studio, conferenze, aggiornamenti regolari e relazioni periodiche che tengano informato tutto il pubblico sul lavoro e sull'impatto dell'EPPO; è consapevole del fatto che il carattere sensibile delle questioni oggetto di indagine e la necessità di rispettare la presunzione di innocenza delle numerose parti coinvolte nei casi dell'EPPO richiedono comunicati stampa accurati e la diffusione di informazioni solo previa verifica con i procuratori e nel rispetto dei requisiti giuridici, possibilmente tramite posta elettronica, piattaforme online e social media; osserva che la comunicazione diretta attraverso i social media elimina l'interpretazione da parte di terzi e facilita la trasmissione accurata e trasparente dei messaggi dell'EPPO;

115. ritiene che una comunicazione strategica rafforzata dovrebbe passare attraverso una maggiore accessibilità alle opzioni di segnalazione e accoglie con favore la promozione, da parte dell'EPPO, dell'opzione di segnalazione nelle biografie di tutti i suoi account sui social media, nonché la richiesta di integrarla, ove opportuno, in ogni presentazione standard destinata al pubblico esterno, ai visitatori e in occasione di conferenze o interventi pubblici;

Effetti della guerra di aggressione illegale della Russia contro l'Ucraina

116. accoglie con favore la decisione di non adottare la legislazione votata nel luglio 2025 in seno alla Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, che avrebbe indebolito l'efficacia delle azioni della procura specializzata anticorruzione (SAPO) e dell'ufficio nazionale anticorruzione (NABU) dell'Ucraina, in particolare alla luce dei recenti casi di corruzione ad alto livello segnalati dai media, che sottolineano la necessità di un approccio precauzionale e prudente nella gestione dei reati di corruzione e l'importanza degli sforzi dell'Ucraina per perseguire efficacemente obiettivi di trasparenza;

117. è consapevole del fatto che l'EPPO ha firmato tre accordi di lavoro con l'ufficio del procuratore generale ucraino (PGO), il NABU e la SAPO, tutti al fine di agevolare la cooperazione nelle rispettive indagini sulla base del quadro giuridico vigente; osserva che nel 2024 l'EPPO ha organizzato nei suoi locali quattro corsi di

formazione per procuratori e investigatori ucraini del NABU; ricorda che, in circostanze specifiche, il mandato dell'EPPO può estendersi ai fondi dell'Unione anche se utilizzati in paesi terzi e può anche coprire l'elusione delle sanzioni dell'Unione nella misura in cui rientrano nell'attuale mandato dell'EPPO in relazione a un potenziale pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione mediante l'evasione dei dazi doganali; è consapevole del fatto che l'individuazione e la segnalazione delle frodi da parte delle autorità competenti rimane il presupposto fondamentale per qualsiasi ulteriore cooperazione e che lo scambio di competenze avviato con l'offerta di formazione aiuterà ulteriormente le autorità ucraine nei loro sforzi volti a individuare potenziali frodi riguardanti i fondi dell'Unione; apprezza la disponibilità dell'EPPO a intensificare la cooperazione istituendo con le autorità ucraine task force dedicate per coordinare le indagini, ove necessario, in considerazione del volume e della portata dei reati segnalati;

118. osserva che il crescente volume del sostegno finanziario dell'Unione all'Ucraina, anche nell'ambito dello strumento per l'Ucraina, genererà probabilmente ulteriori richieste di indagini per l'EPPO nei prossimi anni; sottolinea l'importanza di anticipare tali sfide attraverso un organico adeguato, infrastrutture digitali sicure e quadri di cooperazione rafforzati, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, sostenendo nel contempo efficacemente l'Ucraina.